

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 516

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 febbraio 2018)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVII/D350/18

Roma, 21 febbraio 2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 febbraio 2018.

Anna Finocchiaro
Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE n. 2016/97 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa.

Lo schema di decreto legislativo introduce significative novità nella vigente disciplina, in materia di distribuzione assicurativa, disciplinata al Titolo IX del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP), al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva richiamata.

Nello schema di decreto viene altresì data attuazione ai criteri di delega previsti dalla legge di delegazione europea 2016 (legge n. 163 del 25 ottobre 2017, in vigore dal 21.11.2017) in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Lo schema di decreto si compone di 3 articoli. Di seguito viene presentata sinteticamente la *ratio* degli interventi di modifica del disposto normativo, illustrando le modalità di recepimento dei criteri di delega assegnati.

1) Distribuzione assicurativa: ambito di applicazione soggettivo, obblighi di registrazione e istituzione di Organismo per la registrazione, requisiti professionali ed organizzativi dei distributori, esercizio dell'attività transfrontaliera.

1.a) Criteri di delega specifici da legge 25.10.2017 art. 5, comma 1, lett.:

c) *prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento;*

d) *prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:*

1) *collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3;*

2) *provvedano direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;*



e) *prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorità o organismi di vigilanza.*

1.b) Commento

La IDD si incentra sulla nozione di distribuzione, concetto più esteso della pura intermediazione assicurativa (cui faceva riferimento il precedente quadro normativo comunitario, tracciato dalla direttiva 2002/92/CE), con conseguente ampliamento del novero dei destinatari della disciplina. Le imprese di assicurazione o riassicurazione rientrano, infatti, ora a tutti gli effetti tra i soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di distribuzione nell'attività di collocamento diretto cui possono procedere senza avvalersi di intermediari.

In particolare, quanto all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, l'intervento sul CAP, in coerenza con le previsioni europee, è finalizzato a dare evidenza dell'inclusione delle imprese che esercitino direttamente l'attività di distribuzione nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia; chiarire che i requisiti di professionalità e di onorabilità si applicano anche ai dirigenti responsabili dell'attività di distribuzione dell'impresa e ai dipendenti di quest'ultima che partecipano direttamente all'attività di distribuzione; introdurre riferimenti ai requisiti di *governance* delle imprese per garantire il rispetto dei requisiti professionali e di onorabilità (adozione, attuazione e riesame di politiche e procedure interne, identificazione di una funzione responsabile dell'attuazione di tali politiche ed eventuale comunicazione del responsabile della funzione all'IVASS); prevedere che il registro rechi evidenza del nominativo della persona fisica, in seno alla dirigenza dell'impresa, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa.

Per i profili concernenti l'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2 del CAP, in continuità con le prescrizioni comunitarie previgenti (di cui alla direttiva 2002/92/CE), la direttiva IDD conferma l'obbligo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi presso un'autorità competente nello Stato membro d'origine, per cui è stato mantenuto l'impianto attualmente recato dal CAP, estendendo, rispetto alle previgenti previsioni, l'obbligo di registrazione anche agli intermediari a titolo accessorio, non esentati.

Con riferimento ai presupposti per ottenere la registrazione, in coerenza con le disposizioni della IDD che innova la disciplina attualmente vigente, si è allineata la disciplina codicistica, prevedendo la ricezione preventiva da parte dell'Autorità di una serie di informazioni concernenti le partecipazioni al capitale dell'intermediario in misura superiore al 10% e i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario, nonché di informazioni secondo cui tali partecipazioni o stretti legami non siano di ostacolo all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente. La registrazione, inoltre, non viene concessa qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un Paese Terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per i profili riguardanti gli intermediari a titolo accessorio, sono state integrate le previsioni nazionali al fine di dare riconoscimento e dettare la disciplina applicabile a tale categoria di intermediari, introdotta dalla direttiva. Tali soggetti sono connotati dallo svolgimento di un'attività principale professionale diversa dalla distribuzione,



quest'ultima limitata unicamente a prodotti complementari rispetto a servizi o prodotti forniti. Le disposizioni nazionali prevedono quindi l'assoggettamento degli accessori alle disposizioni in materia di regole di condotta, all'obbligo di iscrizione previsti per gli altri intermediari, in apposita sezione del RUI, nonché la graduazione dei requisiti richiesti per tali soggetti in base all'attività svolta e ai prodotti distribuiti. A tali figure in linea con la direttiva è riconosciuto il passaporto comunitario per l'esercizio dell'attività di distribuzione in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento in altri Stati membri. Resta invariato il regime applicabile agli intermediari che, seppure a titolo accessorio, agiscono come collaboratori di altri soggetto iscritti nel Registro, nella piena responsabilità di questi ultimi.

Alla definizione dell'intermediario a titolo accessorio si accompagna nel testo di recepimento della direttiva anche l'individuazione dei soggetti esclusi dall'applicazione della direttiva, espressamente disciplinati dalle previsioni nazionali (individuati, tra l'altro, da un premio annuale della copertura assicurativa distribuita che non superi un certo importo di poco più elevato come valore rispetto a quello previgente, con la possibilità, prima non prevista, di calcolo pro rata dello stesso). Resta fermo, in ipotesi di realizzazione della distribuzione tramite *ancillary* esentati, che il soggetto - impresa o intermediario principale che se ne avvale - è responsabile di garantire l'osservanza di specifici adempimenti in tema di informativa precontrattuale e trasparenza.

Viene inoltre attuata la delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016, concernente la costituzione di un Organismo dedicato alla registrazione degli intermediari, posto sotto il controllo dell'IVASS (*su cui, cfr. RTF*). In particolare, viene aggiunto un nuovo articolo del CAP che:

- formalizza la costituzione dell'Organismo, cui sarà attribuita la tenuta del registro, e il ruolo che il medesimo dovrà assolvere anche nella promozione di comportamenti degli iscritti al registro informati ai principi di correttezza e diligenza professionale;
- rimanda ad atto normativo secondario di fonte governativa la definizione degli assetti di governo dell'Organismo;
- rimanda ad un Regolamento IVASS l'individuazione delle modalità concrete di esercizio dell'attività dell'organismo e dei rapporti dello stesso con l'IVASS, tenendo conto anche dell'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per iscritti in altri registri;
- individua le fonti di finanziamento dell'Organismo in una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo modalità individuate dal regolamento ministeriale;
- modifica le disposizioni del CAP in materia di registrazione/tenuta registro degli intermediari che incardinano tale attività in capo ad IVASS per attribuirle all'Organismo;
- la novella apportata sul tema al CAP, per i profili riguardanti l'Organismo tenuto alla registrazione degli intermediari determina l'abrogazione dell'articolo 13 comma 38 della legge istitutiva dell'IVASS (legge 7 agosto 2012, n. 135)

2. Regole di comportamento e Informativa precontrattuale

2.a) Criteri di delega specifici da Legge 25.10.2017 art. 5, comma 1, lett:



- b) *con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le modalità di vigilanza secondo i seguenti criteri:*
- 1) *attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI;*
 - 2) *confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;*
 - 3) *prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;*
- f) *stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento;*
- g) *attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;*
- h) *prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;*
- i) *prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;*
- l) *disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;*
- m) *prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;*

2.b) Commento

La Direttiva IDD prevede una disciplina supplementare in materia di conflitti di interesse (artt. 27 e 28), più simile a quella contenuta nella Direttiva MiFID II, con esclusivo



riferimento ai prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPs). Essa, tra l'altro, stabilisce che il distributore applichi e mantenga disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Qualora i presidi organizzativi ed amministrativi adottati non fossero sufficienti per assicurare che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, il distributore informa chiaramente quest'ultimo, su supporto durevole e in tempo utile prima della conclusione del contratto, della natura o delle fonti di tali conflitti. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 2 della IDD e anche in considerazione della menzionata opzione attuata dalla legge di delegazione europea n. 163/2017, si estende l'applicazione della normativa sui conflitti di interesse relativa ai prodotti IBIPs, disciplinata dagli articoli 27 e 28 della IDD, anche a tutti gli altri prodotti assicurativi, in modo da rendere omogenea la tutela del contraente a prescindere dalla tipologia di prodotto assicurativo venduto. Tale approccio appare coerente con quello adottato dal vigente CAP, già ispirato al regime MiFID.

L'articolo 19 della IDD sottolinea l'importanza dell'informativa al cliente sulla remunerazione dell'attività prestata dall'intermediario o dal dipendente dell'impresa assicurativa. In particolare, la suddetta norma dispone che il cliente debba essere informato circa la natura del compenso ricevuto, prevedendo inoltre che, nel caso di intermediari che ricevono un compenso corrisposto direttamente dal cliente, l'informazione debba estendersi anche all'importo dell'onorario. Al riguardo, anche fondandosi sull'esperienza della normativa specifica in materia di RC auto, il cliente deve essere sempre in grado di valutare quanto incida la retribuzione dell'intermediario sul costo complessivo della polizza. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 2 della IDD e anche in considerazione della menzionata opzione attuata dalla legge di delegazione europea n. 163/2017, il testo prevede che sia effettuata la *disclosure* sull'importo delle provvigioni, fermo restando l'esigenza di una concreta specificazione nell'ambito della disciplina secondaria IVASS, che dovrà gestire le questioni pratiche connesse alla quantificazione *ex ante* dell'esatto ammontare della remunerazione (vi sono delle componenti variabili che dipendono dall'andamento del mercato o dal volume della produzione) nonché la valutazione circa l'eventuale allineamento con le disposizioni più stringenti attualmente vigenti in materia di RC auto. Analoga esigenza di maggiore dettaglio sulla retribuzione dei dipendenti addetti alla distribuzione nell'ambito dell'impresa andrà valutata in sede di regolamentazione secondaria.

La normativa europea prevede una disciplina specifica in materia di documenti informativi semplificati finalizzati alla comparabilità dei prodotti soltanto con riferimento ai prodotti danni (per i quali viene consegnato l'IPID) e ai prodotti vita d'investimento - IBIP (per i quali viene consegnato il *Key Information Document* previsto dal Regolamento PRIIPs n. 1286/2014).

In particolare, l'obbligo di fornire al cliente le informazioni sul prodotto assicurativo danni attraverso un documento informativo standardizzato è previsto dall'art. 20 della IDD. La previsione è finalizzata ad innalzare il livello di tutela del consumatore mediante l'utilizzo in ambito europeo di unico formato, perfettamente identico nei contenuti e nella presentazione, atto a fornire in modo chiaro e semplice le informazioni chiave sui prodotti danni e ad agevolarne la comparabilità, fatto salvo l'obbligo di consegna al cliente della ulteriore documentazione precontrattuale e contrattuale completa e personalizzata. Il formato del documento standardizzato è definito da norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione Europea con Regolamento di esecuzione n.



2017/1469 dell'11 agosto 2017; eventuali personalizzazioni non potranno essere inserite nel documento informativo ma esclusivamente negli altri documenti precontrattuali e contrattuali cui fa rinvio l'art. 20 della IDD.

L'implementazione della Direttiva rappresenta quindi l'occasione per procedere ad una razionalizzazione delle norme primarie in materia di informativa precontrattuale rispetto a quanto previsto dalle Direttive IDD e *Solvency II*: è conseguentemente riformulato ed integrato il Capo II del Titolo XIII del CAP in materia di trasparenza, introducendo gli obblighi di redazione e consegna:

- della documentazione precontrattuale standardizzata prevista dall'art. 20 della IDD (Documento Informativo Precontrattuale);
- di un Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dedicato alle informazioni eccedenti, per materia o per estensione, il formato "chiuso" dell'IPID.

L'obbligo di redazione (a cura dell'impresa) e consegna (a cura del distributore) del Documento Informativo Precontrattuale standardizzato viene disposto anche per i prodotti vita non IBIPs, nell'ambito dell'informativa rafforzata previsto dall'art. 22, paragrafo 2 della IDD, rinviando al potere regolamentare dell'IVASS quanto alla definizione del formato standardizzato e alle modalità di redazione del documento nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio (ad es. PPI).

In coerenza con quanto disposto dalla legge di delegazione europea si ritiene opportuno che la documentazione informativa standardizzata, incluso l'IPID, e la restante documentazione precontrattuale siano consegnate contestualmente.

La materia dei requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (*Product Oversight Governance*, POG) è oggetto di ampia regolamentazione di dettaglio contenuta nel Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2017/2358, che sarà direttamente applicabile ad integrazione delle norme del CAP di recepimento della direttiva IDD. Le modifiche al CAP si limitano, quindi, a recepire le disposizioni di rango primario contenute nella Direttiva IDD, facendo rinvio al necessario rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili e al potere regolamentare dell'IVASS per eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio. Presidi in materia di POG sono definiti anche nel caso in cui il produttore decida di vendere il medesimo prodotto attraverso intermediari esentati dall'obbligo di iscrizione.

La direttiva (artt. 26-30) prevede un capitolo specifico per le regole di condotta applicabili alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativi (IBIPs). La disciplina degli IBIPs è di tipo supplementare: si applica in aggiunta e non in sostituzione alle regole generali in materia di trasparenza e *market conduct* recate dagli artt. 17-25, al fine di accrescere la tutela del consumatore. Le disposizioni specifiche della IDD applicabili in caso di distribuzione degli IBIPs riguardano tre aree: a) conflitti di interesse (artt. 27 e 28); b) informativa precontrattuale e incentivi (art. 29); c) valutazione dell'idoneità e della adeguatezza del prodotto (art. 30). La disciplina degli IBIPs è arricchita dal richiamo ad una cospicua normativa di secondo rango recata dal Regolamento delegato della Commissione UE n. 2017/2359 che si applicheranno direttamente ad integrazione delle norme del CAP di recepimento della direttiva IDD.

La disciplina recata dalla direttiva IDD è connessa alla disciplina in materia di informativa precontrattuale standardizzata sui prodotti IBIPs (KID) introdotta a livello europeo dal regolamento UE n. 1286/2014, del 26 novembre 2014, attuato (per le parti non direttamente applicabili) a livello nazionale dal d.lgs. n. 224 del 2016 che ha modificato il TUF, introducendo l'obbligo di consegna preventiva del KID a Consob per



tutti i prodotti PRIIPs e la competenza ripartita tra IVASS e Consob per i prodotti IBIPs per quanto attiene la verifica del rispetto delle disposizioni del Regolamento UE.

In particolare, l'attuale TUF disciplina la vendita dei prodotti di ramo III e V quando sono distribuiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, applicando – a partire dal 1° gennaio 2018 – le regole della direttiva MIFID2 e attribuendo la vigilanza alla Consob, inclusa la predisposizione dei regolamenti attuativi delle norme legislative. Il criterio di delega supera tale riparto di competenze, prevedendo che l'IVASS: non è competente con riferimento alle regole di comportamento in caso di vendita di prodotti IBIPs (ramo I, III e V) da parte di banche e intermediari finanziari; è competente con riferimento alle regole di comportamento in caso di vendita di prodotti IBIPs da parte di imprese di assicurazione, agenti e broker, nonché per la vigilanza di tutte le disposizioni in materia di POG.

Pertanto è stata ravvisata la necessità, in sede di attuazione della direttiva IDD, di effettuare interventi sul TUF per modificare l'ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d'investimento al fine di renderli coerenti con i criteri previsti dalla legge di delegazione europea.

Riguardo all'informativa precontrattuale, inoltre, il testo di revisione del CAP recante anche la modifica degli articoli 185 e ss del CAP, è formulato in modo da consentire all'Autorità di dettagliare a livello regolamentare il contenuto dell'informativa per i prodotti IBIPs da affiancare eventualmente al KID (es. informativa richiesta da *Solvency II*, ex art. 185), fatto salvo quanto previsto, in materia di informativa contrattuale, nel TUF e nelle altre disposizioni di attuazione.

3. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

3.a) Criteri di delega specifici da legge 25.10.2017, art. 5, comma 1, lett:

n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di soluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonché dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;"

3.b) Commento

Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva IDD e della legge di delegazione in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, si prevede una integrazione del CAP e l'aggiornamento degli articoli 141 e 141-octies del Codice del Consumo al fine di inserire anche l'IVASS tra le Autorità competenti in materia di ADR (art. 3) e nell'inserimento (al titolo XIII – “*Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato*”) di un nuovo articolo [art. 187-ter] (*Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*) composto di 4 commi.

La norma prevede l'obbligo dei soggetti destinatari della vigilanza IVASS, di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie, nonché domanda ad un



decreto mise di concerto con giustizia su proposta di IVASS la definizione dell'organizzazione e funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché alla individuazione del relativo ambito di competenza ed alle procedure e criteri di selezione dei soggetti che dovranno nel concreto esaminare e risolvere le controversie assicurative. La disposizione individua altresì le fonti di finanziamento di tale attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nelle risorse derivanti dai contributi sulla vigilanza versati dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari ai sensi degli articoli 335 e 336 del Codice.

Le disposizioni introdotte non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela dei diritti previsti dall'ordinamento.

E' inoltre prevista un'apposita disposizione inserita tra le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 4 dello schema di decreto legislativo che rimette ad un decreto del MISE la determinazione le modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter

E' inoltre disposta, in ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS l'incremento della dotazione organica del personale necessario all'assolvimento di tale attività.

Viene infine garantito il necessario raccordo con la normativa vigente in materia di mediazione assistita (art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28), prevedendo che il ricorso al procedimento presso l'Arbitro assicurativo equivale, ai fini del successivo esercizio dell'azione in giudizio (condizione di procedibilità), al preventivo esperimento del procedimento di mediazione assistita.

Il tema della risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative e della previsione di un apposito organismo con poteri decisorii è da tempo all'attenzione del settore assicurativo. Considerato l'elevato livello di conflittualità tra clienti e fornitori di prodotti assicurativi e il peso delle relative controversie sul contenzioso giudiziario, la presenza di efficaci sistemi di ADR, grazie all'alternativa più rapida ed economica che rappresenta rispetto al ricorso alle ordinarie vie giudiziali, produce importanti effetti deflattivi del contenzioso sia giudiziario che extragiudiziario e dei relativi costi, con potenziali effetti positivi sul livello dei premi richiesti agli assicurati. Le Associazioni dei consumatori, in particolare, oltre agli stessi operatori del settore (imprese e intermediari) hanno sottolineato in diverse occasioni l'esigenza che vengano potenziati gli attuali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), sollecitando in particolare la previsione normativa di un organismo in posizione di terzietà e con poteri decisorii, da istituire auspicabilmente presso l'IVASS.

In tale ottica la norma prevede l'istituzione di un sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative, nella forma di Arbitro Assicurativo del tipo degli organismi già esistenti per il settore bancario (ABF) e finanziario (ACF), subordinandone l'avvio al superamento degli attuali vincoli alla pianta organica dell'IVASS, oltre che alla predisposizione di un adeguato meccanismo di finanziamento del nuovo organismo (*su cui, cfr. RTF*).

Al riguardo occorre considerare che IVASS svolge già oggi un ruolo importante nella prevenzione delle controversie assicurative e nell'agevolazione della loro soluzione (senza tuttavia potere decisorio) nell'ambito dell'attività istituzionale di gestione dei reclami dei consumatori, dove interviene non solo per accertare il rispetto delle norme di legge (profili sanzionatori) ma anche per agevolare la risoluzione delle controversie (*moral suasion*). Si tratta tuttavia di un sistema che trova, attualmente, limiti evidenti



nella mancanza di un potere decisorio in capo all'IVASS. Nell'Istituto sono quindi presenti le competenze tecniche e l'esperienza necessaria per svolgere adeguatamente il nuovo ruolo, ove vengano messe a disposizione dell'Istituto stesso le risorse necessarie, sia in termini finanziari che di pianta organica.

Per stimare, in modo estremamente approssimato, un potenziale numero di ricorsi all'Arbitro, può essere utile far riferimento al numero e alle tipologie di reclami che i consumatori inviano all'IVASS. Nel 2016 l'Istituto ha ricevuto e trattato 21.432 reclami; di questi 12.712 (59% del totale) relativi all'ambito r.c. auto, con una incidenza molto elevata di quelli relativi all'area sinistri (86,5% del totale ramo), e 5.987 agli altri rami danni (circa 70% riguardanti l'area liquidazione sinistri). I reclami relativi all'area vita sono stati 2.733.

Ovviamente il potenziale numero di ricorsi dipenderà dalla individuazione del perimetro di operatività dell'Arbitro assicurativo, cioè dal tipo di controversie ad esso demandate. Anche muovendo da una soluzione iniziale che affidi all'Arbitro assicurativo le sole controversie relative a prestazioni e servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, con esclusione sia di controversie sulla quantificazione dei danni ("quantum") sia del contenzioso derivante dai sinistri r.c. auto, si può stimare un numero di controversie non inferiore a 5.000/5.500.

Sempre sotto il profilo quantitativo possono costituire utili strumenti valutativi per stimare esigenze di risorse da impegnare nel costituendo Arbitro assicurativo, le informazioni relative, sotto tale profilo, all'omologo sistema di risoluzione delle controversie in ambito bancario (ABF presso Banca d'Italia).

Attualmente l'attività di Segreteria tecnica (preparazione e istruttoria dei ricorsi prima della sottoposizione all'Arbitro) dei sette collegi operanti sul territorio italiano, viene svolta da personale di Banca d'Italia: si tratta di un totale di 195 risorse (in media circa 28 per ognuna delle sette Segreterie) così ripartiti:

- 135 addetti: 25% dirigenti e funzionari/consiglieri, 51% analisti/expert, 24% operativi
- 51 tirocinanti (a metà strada tra analisti e operativi)
- 9 addetti in delocalizzato (operativi)

Nel primo semestre 2017, le Segreterie tecniche hanno istruito oltre 11.000 ricorsi con 154 risorse a disposizione (74 istruttorie, circa 150 all'anno, per addetto nel semestre, contando anche chi ha compiti solo di revisione o operativi).

Sebbene sia fondamentale la prevalenza di risorse con competenze giuridiche, è necessaria anche la presenza di risorse con competenze in termini di tecnica bancaria e matematica finanziaria, nonché la disponibilità di un congruo numero di operativi, in quanto una parte rilevante dell'attività di supporto svolta dalle Segreterie tecniche riguarda attività di tipo amministrativo.

Esiste poi una struttura, presso l'amministrazione centrale della Banca, che coordina le varie Segreterie tecniche territoriali, curando il buon funzionamento del sistema. In tale struttura di coordinamento "centrale" sono impegnate 13 risorse, così ripartite:

- 1 Titolare
- 4 Consiglieri (tra cui il sostituto)
- 6 Analisti
- 2 Operativi

Anche in questo caso è opportuna la presenza di risorse con competenze prevalentemente giuridiche, ma anche di addetti con competenze economico/statistiche e tecnico-



informatiche, considerato che il Servizio è *system owner* della procedura informatica di supporto, che costituisce una variabile determinante ai fini del buon funzionamento del sistema (vengono gestiti gli errori della procedura, fornite risposte di primo livello su problemi di carattere informatico, assicurata una interlocuzione attiva nei confronti della funzione informatica).

Anche per l'istituendo Arbitro assicurativo necessitano, *mutadis mutandis*, competenze miste delle risorse da destinare alla segreteria tecnica, con prevalenza di competenze giuridiche ma anche economiche e attuariali (si pensi all'istruttoria di ricorsi concernenti contratti di assicurazione del comparto vita); fondamentali anche le competenze e le dotazioni tecnico-informatiche necessarie a accogliere e catalogare opportunamente sia i reclami che i pronunciamenti dell'arbitro, oltre che interfacciare i ricorrenti, la giurisprudenza, i pronunciamenti dei tribunali competenti.

4. Sanzioni

4.a) Criteri di delega specifici da Legge 25.10.2017 art. 5, comma 1, lett:

o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b), l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:

1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;

2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;

3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario;



- 3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
- 3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;
- 4) l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è determinata nel seguente modo:
- 4.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;
- 4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;
- 4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;
- 5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:
- 5.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
- 5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;
- 6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97;
- p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.

4.b) Commento

La Direttiva IDD prevede un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa da attuare con la previsione sia di



sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, di importo massimo particolarmente rilevante in termini di efficacia e dissuasività, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario.

Peraltro, tenuto conto del fatto che l'impianto sanzionatorio del Codice delle assicurazioni relativo alla violazione delle norme diverse dalla distribuzione assicurativa era rimasto immutato anche a seguito del recepimento della *Direttiva Solvency II* (decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74) e, quindi, continuava ad essere connotato da sole sanzioni pecuniarie di modesto importo, aventi scarsa incisività e deterrenza - soprattutto se confrontate con le analoghe disposizioni introdotte nel Testo Unico Bancario dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 di attuazione della *Direttiva CRDIV* - la legge delega ha ritenuto di prevedere una rivisitazione complessiva dell'assetto sanzionatorio disegnato dal CAP, dettando nuove norme anche in relazione alle violazioni concernenti l'esercizio generale dell'attività di impresa, dunque al mancato rispetto delle disposizioni poste a presidio della sana e prudente gestione aziendale e della tutela degli assicurati.

Così operando, la legge delega ha inteso raggiungere un duplice obiettivo:

- la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza che, muovendo da una visione unitaria e complessiva del sistema, disciplinasse sia la violazione delle norme in materia di distribuzione assicurativa sia quella delle disposizioni concernenti la più generale attività di impresa;
- l'armonizzazione, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, con la disciplina dettata dal testo unico Bancario, in linea con quanto già previsto dalla legge istitutiva dell'IVASS.

In tale prospettiva, dunque, in coerenza con le previsioni della *Direttiva* di riferimento e in attuazione della legge delega, l'intervento sul CAP ha interamente riconsiderato il Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) prevedendo novità di portata rilevante: la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti comunque inseriti nell'organizzazione dell'impresa), in presenza di specifici presupposti; limiti edittali delle sanzioni pecuniarie più elevati in stretta aderenza a quanto previsto dalla delega legislativa e nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni; misure di carattere non pecuniario (si tratta dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso le società, applicabile come misura accessoria a quella pecuniaria nei confronti delle persone fisiche per violazioni di particolare gravità e - a determinate condizioni - la sanzione amministrativa alternativa a quella pecuniaria costituita dall'ordine di porre termine alle violazioni, c.d. "*cease and desist order*"); nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

La legge delega ha previsto altresì l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori il cui numero oggi, come noto, è particolarmente consistente (oltre 2.000 l'anno), supera di gran lunga quello che si registra nei settori bancario e finanziario e risulta estremamente parcellizzato in quanto focalizzato sulla singola violazione, spesso di scarso rilievo, anziché sull'osservazione della condotta complessiva del soggetto vigilato. E' stato così previsto che più violazioni della stessa indole commesse in un determinato arco temporale costituiscano oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS (c.d. accorpamento) e siano contestate con un unico atto. Questa particolare modalità accertativa è stata espressamente riferita alle violazioni massive e ricorrenti delle imprese (a titolo esemplificativo, quelle in materia di liquidazione sinistri r.c.auto, attestati di rischio, certificati di assicurazione, omesse o



tardive risposte delle imprese ai reclami degli assicurati/danneggiati, accesso agli atti e in materia di polizze vita) e degli intermediari (a titolo esemplificativo, violazioni delle regole di comportamento e conflitto di interesse, informazione precontrattuale e trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali). Si tratta di fattispecie violative puntualmente individuate nello schema di decreto legislativo di attuazione alle quali è applicata un'unica sanzione nella misura corrispondente a quella prevista dalla legge delega.

Nell'ambito della complessiva rivisitazione del sistema sanzionatorio di settore, il principio dell'assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, già presente nel CAP (art. 326, comma 1), rivelatosi nell'applicazione pratica di difficile configurazione e dimostrazione anche in sede giudiziale, è stato sostituito da quello, più concretamente individuabile, della rilevanza della violazione, già previsto nel TUB, applicabile alle violazioni a carattere ripetitivo e massivo e valutato sulla base di presupposti e requisiti che saranno definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza: ne consegue che ove sia accertata nel caso concreto l'assenza di rilevanza nel fatto riscontrato il procedimento sanzionatorio non viene avviato. Quanto alle violazioni inerenti la sana e prudente gestione aziendale, in analogia alla disciplina dettata per il settore bancario, l'inosservanza delle relative norme non è assoggettabile ad una valutazione di rilevanza ma, nel caso in cui le violazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, è prevista, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, l'applicazione della sanzione alternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni.

La revisione del sistema ha comportato anche la necessità di rivedere gli aspetti procedurali relativi all'irrogazione della sanzione; in tale ambito uno dei maggiori elementi di novità è rappresentato dal superamento dell'attuale coesistenza, per gli intermediari assicurativi, di un procedimento sanzionatorio pecuniario e di un procedimento disciplinare per la medesima fattispecie (venendo così a cadere la censura del *ne bis in idem*, sovente prospettata in sede di ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori), assegnando la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio (pecuniario e non) all'esclusiva competenza del Collegio di Garanzia costituito presso l'IVASS che, come sotto la vigente disciplina, ha il compito di formulare la proposta sanzionatoria ai vertici dell'Istituto cui spetta la decisione. Le nuove previsioni sono in linea con quanto dispone l'art. 24, comma 1, della legge n. 262/2005 (cd. Legge sul risparmio) secondo cui "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione".

La funzionalità del nuovo sistema sanzionatorio dovrà essere completata con l'emanazione a cura dell'IVASS di disposizioni regolamentari di attuazione del Titolo XVIII, con riguardo in particolare ai criteri di applicazione del principio della rilevanza della violazione, all'individuazione dell'arco temporale di riferimento per le ipotesi di accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, all'individuazione della nozione di fatturato nonché alle modifiche delle regole di procedura finalizzate ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del procedimento e il pieno diritto di difesa. A tal fine, a tutela dei destinatari delle sanzioni, nello schema di decreto legislativo è stata inserita una disposizione che chiarisce, dal punto di vista temporale, che il nuovo sistema si



applica alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS in attuazione delle modifiche apportate al titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Sono state infine introdotte modifiche in altri articoli del Codice delle assicurazioni coerenti con la nuova stesura del Titolo in argomento ed alla prescelta finalità di trattazione organica della materia sanzionatoria.

o o o

Il presente schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, composto di 67 commi, è redatto in forma di novella del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) e riguarda in sintesi:

1. Aggiornamento delle definizioni di cui all'articolo 1 del CAP in linea con quelle della direttiva IDD. In particolare, si segnala la definizione recata alla lettera h) relativa al "prodotto di investimento assicurativo (IBIP), che individua i prodotti che rientrano nella nozione IBIP, secondo la definizione contenuta all'art. 4, par. 2 del Regolamento n. 1286/2014 (PRIIPS), identica a quella della direttiva (art. 2, par. 1 n. 17) con evidenza delle esclusioni previste dalla stessa direttiva 2016/97.
2. in linea con le previsioni di cui all'art. 35 della direttiva IDD prevede l'introduzione di meccanismi per la segnalazione, sia all'interno dei distributori sia verso l'autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale delle imprese di assicurazione e degli intermediari (c.d. *whistleblowing*). A tal fine sono stati introdotti nel CAP gli articoli 10-quater e 10-quinquies che regolano la materia in coerenza a quanto disciplinato al riguardo nel TUF e nel TUB. La definizione degli aspetti applicativi è stata rimandata all'IVASS in sede regolamentare. Corrispondentemente, al comma 4 dell'art. 2 dello schema di decreto legislativo viene adeguato l'art. 4-undecies del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), dal quale vengono eliminati i riferimenti alle imprese assicurative, ora regolate dalle norme di cui agli artt. 10-quater e 10-quinquies del CAP.
3. Introduce l'ART. 30-decies al CAP – la disposizione detta la disciplina dei sistemi di elaborazione ed approvazione dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, da attuare per ciascun prodotto assicurativo prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, trasmettendo ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
In particolare, si prevede, al comma 6 dell'art. 30-decies del CAP, che l'IVASS, sentita la Consob, adotti le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con i criteri di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.



4. Introduce all'ART. 38 del CAP in materia di disciplina della copertura delle riserve tecniche il comma 2-bis con il quale viene stabilito che le imprese di assicurazione devono osservare le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario e delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, in materia di obblighi di comunicazione alla Centrale dei rischi.
5. Viene introdotto nel CAP, al Titolo IX, il riferimento all'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
6. Sostituisce l'ART. 106 del CAP. La disposizione, riprendendo la definizione recata all'art. 2, par. 1, n. 1 della direttiva, aggiorna la definizione dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa che consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi, fornendo assistenza, consulenza e informazioni sui contratti di assicurazione, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati (ivi compresi i comparatori internet per l'offerta delle polizze).
7. Sostituisce l'ART. 107 del CAP. La disposizione adegua alla direttiva IDD (art. 1 Ambito di applicazione e art. 2, par. 2, relativamente ai casi di esclusione) l'ambito di applicazione per l'esercizio e l'accesso dell'attività di distribuzione e intermediazione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica e l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connessa con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando è svolta da intermediari registrati in Italia e anche l'attività di distribuzione assicurativa anche a titolo accessorio da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica.
Viene altresì introdotto l'art. 107-bis che individua specificamente i soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa, ovvero: imprese di assicurazione o riassicurazione, e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività; intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP; intermediari assicurativi a titolo accessorio, iscritti alla sezione f) dello stesso registro, intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica.
8. Modifica la rubrica del Capo II: Disposizioni generali in materia di distribuzione.
9. Modifica l'ART. 108 del CAP introducendo le modalità di accesso all'attività di distribuzione da parte delle imprese abilitate all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa, dei relativi dipendenti, nonché degli intermediari assicurativi, ricomprendendo, in linea con l'art. 3 della direttiva, anche gli intermediari a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP.
10. introduce nel CAP l'art 108-bis relativo all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.



Tale disposizione attua la delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016, concernente la costituzione di un Organismo dedicato alla registrazione degli intermediari posto sotto il controllo dell'IVASS (art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 163 del 2017) ed in particolare:

- formalizza la costituzione dell'Organismo, cui sarà attribuita la tenuta del registro, e il ruolo che il medesimo dovrà assolvere anche nella promozione di comportamenti degli iscritti al registro informati ai principi di correttezza e diligenza professionale;
- rimanda ad un atto normativo secondario di fonte governativa la definizione degli assetti di governo dell'Organismo, il passaggio di funzioni e competenze attualmente dell'IVASS al nuovo organismo e la vigilanza dell'IVASS, stabilendo i relativi criteri;
- rimanda ad un Regolamento IVASS l'individuazione delle modalità concrete di esercizio dell'attività dell'Organismo e dei rapporti dello stesso con l'IVASS, tenendo conto anche dell'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti a carico degli iscritti in altri registri;
- individua le fonti di finanziamento dell'Organismo in una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione previsto dall'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo modalità individuate dal regolamento ministeriale.

L'introduzione dell'art. 108-*bis* nel CAP determina l'abrogazione dell'articolo 13 comma 38 della legge 7 agosto 2012, n. 135 istitutiva dell'IVASS (v. art. 4, comma 1).

11. Modifica l'art. ART. 109 del CAP che disciplina l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. In particolare:

- il comma 1-*bis* prevede l'indicazione dei dati identificativi della persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa dell'impresa che opera in qualità di distributore (indicati in apposito elenco annesso al registro).
- come previsto dalla direttiva (art. 3, par. 1), è inserita la sezione «f» relativa agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, definiti, all'art. 1, comma 1, lettera c-*septies* del CAP, in linea con la definizione contenuta nella direttiva all'2, par. 1, n. 4.
- al comma 2-*bis* è prevista l'iscrizione al registro del titolare del dominio dei siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa.
- il comma 4-*bis* prevede che l'intermediario che si avvale di soggetti addetti, dipendenti, collaboratori o altri incaricati per l'esercizio dell'attività di distribuzione, debba attestare di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti per gli intermediari e di una formazione conforme;
- il comma 4-*ter* prevede analogo accertamento dei requisiti e della formazione da parte delle imprese che si avvalgono di produttori diretti;
- il comma 4-*sexies* prevede che, ai fini dell'iscrizione degli intermediari, siano trasmessi all'Organismo per la registrazione: a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione; b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario; c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.



La tenuta del Registro, medio tempore assegnata all'IVASS, dopo la costituzione dell'Organismo sarà demandata a quest'ultimo.

12. Introduce l'ART. 109-*bis* al CAP concernente il regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, stabilendo i requisiti da osservare per l'iscrizione nella sezione del registro nell'ipotesi in cui sia una persona fisica o giuridica. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all'attività di intermediazione iscritti alla sezione e) del medesimo registro. L'IVASS con regolamento disciplina le modalità applicative del presente articolo.
13. Modifica l'ART. 110 del CAP sui requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche, adeguando l'attuale disposizione alle previsioni della direttiva (art. 10 in materia di requisiti professionali ed organizzativi). In particolare, è previsto che l'IVASS, con regolamento, detti disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova valutativa. E' altresì disposto che la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro, debba stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro.
14. Modifica l'ART. 111 del CAP che reca i requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese adeguando l'attuale disposizione alle previsioni della direttiva (art. 10 in materia di requisiti professionali ed organizzativi). In particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per la persona fisica che, nell'ambito della dirigenza dell'impresa, è responsabile della distribuzione, per i relativi dipendenti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.
15. Modifica l'ART.112 sui requisiti per l'iscrizione delle società adeguando l'attuale disposizione alle previsioni della direttiva (art. 10 in materia di requisiti professionali ed organizzativi). E' previsto che la società fornisca indicazione dei dati identificativi della persona fisica, in seno alla dirigenza della stessa, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa.
16. Apporta modifiche all'ART. 113 del CAP che detta la disciplina della cancellazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi dalla relativa sezione del registro, disposta dall'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi.
17. Inserisce nel CAP l'ART. 114-*bis*. La disposizione, in attuazione dell'art. 10, par. 8, della direttiva, introduce i Requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-*bis*, 110, 111, 112, mediante politiche e procedure interne di garanzia. L'IVASS individua disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa.



18. Disciplina, in attuazione del Capo III della Direttiva (articoli da 4 a 9) la libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento, con apposite sezioni (inserite al Capo II del Titolo IX del CAP). Sostituisce l'attuale ART. 116 del CAP ed introduce gli articoli da 116-bis a 116-undecies al CAP. Il nuovo art. 116, in attuazione dell'art. 4 della direttiva, reca la disciplina dell'attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi per consentire l'esercizio dell'attività agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, al fine di consentire di operare negli altri Stati membri. L'ART. 116-bis detta la disciplina dell'attività in regime di prestazione dei servizi in un altro Stato membro, stabilendo le informazioni che gli intermediari di cui sopra devono trasmettere all'Organismo di registrazione. L'ART. 116-ter, in attuazione dell'art. 6 della Direttiva, detta la disciplina per quanto riguarda l'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, stabilendo le informazioni che gli intermediari di cui sopra devono trasmettere all'Organismo di registrazione. L'ART. 116-quater disciplina l'accesso all'attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, subordinandone l'attività alla trasmissione all'Organismo delle informazioni di cui all'articolo 116-bis. L'ART. 116-quinquies disciplina l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale in un altro stato membro subordinandone l'attività alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter. L'ART. 116-sexies, attua l'art. 7 della direttiva e reca la disciplina degli accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante nell'ipotesi in cui l'attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine in forza del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorità dello stato membro ospitante. L'ART. 116-septies, in attuazione dell'art. 5 della direttiva, disciplina la violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi stabilendo che l'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l'esercizio di tale attività, ne informa l'Autorità dello Stato membro d'origine. Nell'ipotesi in cui l'intermediario continui ad operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso, rispetto agli interessi generali degli assicurati ed altri aventi diritto a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato assicurativo e riassicurativo italiano, l'IVASS può adottare, dopo aver informato l'Autorità dello stato membro di origine, misure idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarità. L'ART. 116-octies, in attuazione dell'art. 8 della direttiva, introduce, in modo speculare, le misure che l'IVASS può adottare nel caso di violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento. In particolare, l'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, qualora accerti che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo che eserciti l'attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di legge ne informa l'Autorità



competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarità commesse. Qualora, nonostante le misure adottate o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire in modo contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l'IVASS può adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarità. L'ART. 116-*novies* disciplina la violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o di stabilimento da parte di intermediari italiani. L'IVASS può adottare, nei confronti degli intermediari con residenza o sede legale in Italia, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. L'ART. 116-*decies* disciplina, in attuazione dell'art. 9 della direttiva, i poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie e idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni relative alle norme di interesse generale, ivi inclusa l'adozione di misure che vietino all'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di esercitare l'attività, in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica. L'ART. 116-*undecies* disciplina, in attuazione dell'art. 11 della direttiva, la pubblicazione delle norme di interesse generale stabilendo che l'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.

19. Modifica l'ART. 117 del CAP introducendo il comma 1-bis e sostituendo l'attuale comma 3-bis. Tali norme recano disposizioni in materia di separazione patrimoniale per i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, prevedendo che il versamento delle somme è effettuato direttamente sul conto dell'impresa di assicurazione o riassicurazione per conto della quale è svolta l'attività di distribuzione. La disposizione si aggiunge alla previsione del comma 1 dell'attuale articolo 117 che prevede il versamento delle predette somme in un conto separato che costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario. La norma è finalizzata a scoraggiare le pratiche scorrette che spesso danneggiano i consumatori, oltre che la reputazione dell'intero settore.
20. Abroga il comma 4 dell'articolo 118 del CAP (*Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi*) che prevedeva in caso di omissione o di comunicazione non veritiera l'applicazione cumulativa della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e della sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329. La disciplina sanzionatoria a carico degli intermediari è ora introdotta in apposita sezione del CAP e prevede il superamento dell'attuale coesistenza, per gli intermediari assicurativi, di un procedimento sanzionatorio pecuniario in aggiunta all'applicazione di misure disciplinari per la medesima violazione, al fine di scongiurare il rischio del mancato rispetto del principio del *ne bis in idem*, spesso rappresentato in sede giudiziale.



21. Inserisce gli articoli 119-bis e 119-ter. L'ART. 119-*bis* introduce, in linea con quanto previsto dall'art. 17 della direttiva, le regole di comportamento a cui i distributori di prodotti assicurativi devono attenersi per evitare conflitti di interesse. In particolare, viene previsto che le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti siano corrette, chiare e non fuorvianti e che le comunicazioni pubblicitarie siano sempre chiaramente identificabili come tali (art. 17, par. 2 della direttiva). E' inoltre previsto che i distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso e non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti. A tal fine, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente (art. 17, par. 3 della direttiva). L'IVASS disciplina con Regolamento le modalità applicative di dette disposizioni. L'ART. 119-*ter* prevede, in attuazione dell'art. 20 della direttiva, norme per le vendite senza consulenza a cui deve attenersi il distributore di prodotti assicurativi prima della conclusione di un contratto. E' previsto che il distributore di prodotti assicurativi acquisisca dal contraente ogni informazione utile a identificarne le richieste ed esigenze, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto e fornisca allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Inoltre, viene precisato, ai sensi dell'art. 20, par. 3, della direttiva che, qualora un intermediario assicurativo comunichi al contraente di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del contraente. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative tenendo conto delle diverse esigenze di protezione e tipologia di assicurati.
22. Sostituisce l'ART. 120 del CAP ed introduce gli articoli da 120-bis a 120-quinquies in materia di informazione precontrattuale. L'ART. 120, in attuazione dell'art. 18 della direttiva, disciplina l'informazione precontrattuale che gli intermediari assicurativi iscritti al registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, forniscono al contraente prima della conclusione del contratto. L'IVASS con regolamento, individua le modalità applicative. L'ART. 120-*bis*, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, par. 1, lettera d), 2, 3, 4 e 5 della direttiva, disciplina la trasparenza sulle remunerazioni stabilendo che l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio, prima della conclusione del contratto, comunicano al contraente la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando in cosa consiste il compenso percepito. Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, viene comunicato anche l'importo del compenso. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle relative informazioni. L'ART. 120-*ter* disciplina, in attuazione dell'art. 19, par. 1, lettere a), b) e c) della direttiva, la trasparenza sui conflitti di interesse e l'obbligo in capo



all'intermediario di comunicare una serie di informazioni al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione relative all'eventuale detenzione di una partecipazione diretta o indiretta pari al 10% del capitale di un'impresa di assicurazione e, relativamente al contratto, se fornisce consulenza imparziale nonché se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincola in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione. L'ART. 120-*quater*, in attuazione dell'art. 23 della direttiva, introduce le modalità con cui vengono comunicate le informazioni di cui sopra ai contraenti. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento da consegnare ai contraenti. L'ART. 120-*quinquies* attua l'art. 24 della direttiva e disciplina la vendita abbinata di un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo da parte di un distributore. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, l'IVASS e la CONSOB esercitano i poteri cautelari ed interdittivi previsti dalle leggi, coerentemente con le rispettive competenze.

23. Sostituisce l'ART. 121 del CAP, relativo alla disciplina delle informazioni precontrattuali in caso di vendita a distanza che il distributore rende note al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione, in coerenza con la previsione dell'art. 23, par. 7 della direttiva, prevedendo, tra l'altro, il rinvio all'applicazione delle disposizioni recate da codice del Consumo in materia informazioni per la vendita a distanza dei prodotti finanziari ai consumatori (art 67-*quater* e seguenti).
24. Introduce, inserendoli in due nuovi Capi del Titolo IX, gli articoli da 121-bis a 121-septies. L'ART. 121-*bis*, in attuazione dell'art. 25, par. 1, comma 6, della direttiva, detta la disciplina dell'acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio devono ottenere per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. L'ART. 121-*ter* dà attuazione all'art. 25, par. 4, della direttiva e detta disposizioni particolari in materia di governo e controllo del prodotto relativamente ai prodotti esclusi (prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi). L'ART. 121-*quater* disciplina la vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi che viene esercitata dall'IVASS in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di intermediari iscritti nelle sezioni del Registro e relativi collaboratori e intermediari del medesimo registro. E' prevista l'adozione di un regolamento IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e che l'IVASS e la CONSOB si accordino sulle modalità di esercizio del potere di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. L'ART. 121-*quinquies*, coerentemente con le previsioni degli articoli 27 e 28, par. 1, 2 e 3, della direttiva, disciplina i casi di conflitti di interesse, stabilendo che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettino le disposizioni in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse di cui all'art. 119-*bis* del CAP. L'ART. 121-*sexies* dà attuazione all'art. 29 della direttiva ed individua il contenuto della specifica



informativa dovuta al contraente in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-*bis*, commi 1 e 2, in materia di informazione precontrattuale e trasparenza sulle remunerazioni, che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono fornire in via generale ai contraenti prima della conclusione di un contratto. L'ART. 121-*septies* introduce, in coerenza con quanto previsto dall'art. 30 della direttiva, la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti, prevedendo che L'IVASS individui con regolamento i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

25. 26 e 27 abrogano:

- il comma 11 dell'articolo 132-*ter* relativamente alla sanzione prevista per il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli sconti obbligatori in materia di RCA previsti ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalla norma;
- parte del comma 1 dell'art. 133 del CAP relativamente alla previsione sanzionatoria per il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti le diverse formule tariffarie applicabili in materia di RC Auto;
- il comma 4 dell'articolo 145-*bis* relativamente alla sanzione prevista per il mancato adeguamento da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa alle specifiche tecniche in materia di dispositivi elettronici - c.d. "scatole nere" - definite dall'IVASS ex art. 32, comma 1-*bis*, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.

Le relative disposizioni sono spostate nell'apposita sezione introdotta sulle sanzioni per attività diverse dalla distribuzione assicurativa (artt. 310, comma 1, lettera b) e 310-*ter*).

28. All'articolo 182 del CAP, sono apportate modifiche di coordinamento in materia di pubblicità dei prodotti assicurativi.
29. All'articolo 183 del CAP, sono apportate modifiche di coordinamento in materia di regole di comportamento.
30. Modifica l'ART. 184 del CAP introducendo misure cautelari ed interdittive che l'IVASS adotta per raggiungere l'obiettivo di protezione degli assicurati. (sospensione cautelare dalla commercializzazione per un periodo non superiore a 90 giorni).
31. sostituisce l'art. 185 del CAP ed introduce gli articoli da 185-*bis* a 185-*ter* in materia di documentazione informativa. L'ART. 185 detta norme in materia di documentazione informativa che deve essere redatta dalle imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, fatto salvo quanto previsto dal TUF in materia di informativa precontrattuale. Al riguardo è prevista, in coerenza con l'art. 20 della direttiva, la predisposizione di specifici documenti informativi per i prodotti assicurativi danni, per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento, per i prodotti di investimento nonché la redazione di un documento informativo precontrattuale aggiuntivo. L'IVASS, con regolamento,



disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo. L'IVASS determina anche le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto. L'ART. 185-*bis* prevede le caratteristiche e i contenuti che deve avere il documento informativo precontrattuale standardizzato per i prodotti assicurativi danni. L'ART. 185-*ter* riguarda le caratteristiche e i contenuti che deve avere il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento. Il documento informativo di cui sopra è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.

32. Sostituisce l'ART. 186 del CAP in materia di interpello sul Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, confermando la precedente disciplina e facendo salvo quanto previsto dal TUF in materia di informativa precontrattuale; è previsto che l'impresa possa trasmettere preventivamente all'IVASS il Documento informativo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo. L'Istituto stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione del Documento stesso.
33. Sostituisce l'ART. 187 del CAP prevede la possibilità di integrare il documento informativo precontrattuale aggiuntivo che L'IVASS può chiedere all'impresa quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
34. Inserisce l'ART. 187-*ter* nel CAP in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in coerenza con quanto previsto dai criteri di delega di cui all'art. 5, comma 1 lettera n) della legge n. 163 del 2017. La norma prevede l'obbligo dei soggetti destinatari della vigilanza dell'IVASS di aderire alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta di IVASS, la definizione dell'organizzazione, il funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la individuazione del relativo ambito di competenza, le procedure e criteri di selezione dei soggetti che dovranno nel concreto esaminare e risolvere le controversie assicurative. La disposizione individua altresì le fonti di finanziamento di tale attività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nelle risorse derivanti dai contributi sulla vigilanza versati dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari ai sensi degli articoli 335 e 336 del Codice. Le disposizioni introdotte non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela dei diritti previsti dall'ordinamento.
35. Modifica l'ART. 191, comma 1, lettera o), del CAP, prevedendo disposizioni di coordinamento relativamente ai destinatari dei regolamenti IVASS in materia di correttezza della pubblicità, regole di presentazione e di comportamento delle imprese e dei distributori nell'offerta dei prodotti.
36. Viene modificata la rubrica della Sezione I, Capo IV, del Titolo XIV del CAP relativa alla Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri per la vigilanza



sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione.

37. Introduce l'ART. 205-ter nel CAP che, in coerenza dell'art. 13 della direttiva, reca la disciplina sulla cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari, in base alla quale L'IVASS collabora con le altre autorità e secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni del Codice, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all'esercizio attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.
38. All'articolo 208, comma 2, del CAP sono inserite, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, par. 6, comma 4, della direttiva, norme di coordinamento rispetto alle comunicazioni alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi.
39. Viene modificata la rubrica del Capo I del Titolo XVIII, che assume la nuova denominazione di "abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza". Gli articoli del Capo I (305, 306, 307, 308 e 308-bis) ripropongono le disposizioni vigenti modificate per ragioni sistematiche con aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
40. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 305 del CAP concernente la disciplina sanzionatoria dell'avvalimento di intermediari abusivi ovvero non iscritti alle sezioni del registro, che viene reintrodotta in una sezione autonoma del Codice, ai fini del riordino (art. 324-bis, comma 3).
41. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 306 del CAP; la disciplina sanzionatoria in materia di inottemperanza alle richieste dell'IVASS o di ritardo all'esercizio delle sue funzioni è reintrodotta in una sezione autonoma del Codice, ai fini del riordino (art. 308-bis).
42. Modifica l'articolo 308 concernente la disciplina sanzionatoria dell'abuso di denominazione assicurativa, che viene estesa anche all'intermediario di assicurazione a titolo accessorio. In particolare, si prevede l'aumento delle misure edittali per l'abuso di denominazione sociale dell'impresa assicurativa (comma 4) e di denominazione dell'intermediario (comma 4-bis), in linea con i criteri di delega recati dall'art. 5, comma 1, lettera o), n. 4 e 5 della legge n. 163 del 2017.
43. E' inserito nel CAP l'ART. 308-bis, che detta la disciplina per i casi di inottemperanza alle richieste dell'IVASS o di ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, precedentemente disciplinati dal comma 2 dell'articolo 306 del CAP, di cui vengono innalzati i limiti edittali, al pari di tutte le altre previsioni, in linea con i criteri di delega.
44. Viene introdotta la nuova rubrica del Capo II del Titolo XVIII del CAP, relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa. Gli articoli 309 e 312 del CAP sono abrogati. I restanti



articoli del Capo II sono stati modificati al fine di unificare tutte le violazioni concernenti la materia diversa dalla distribuzione assicurativa. Di conseguenza, i Capi III e IV sono abrogati. La nuova disciplina è disciplinata dagli articoli da 310 a 311-septies.

45. Dispone l'abrogazione dell'articolo 309 del CAP concernente l'attività oltre i limiti consentiti, la cui disciplina sanzionatoria è trasferita negli articoli 310, comma 1 (per le imprese di assicurazione) e 324, comma 4 (per l'attività di distribuzione, per le imprese locali e particolari mutue assicuratrici).
46. Sostituisce l'ART. 310 del CAP relativo all'applicazione delle sanzioni pecuniarie oggetto di riordino, di cui modifica i limiti edittali. In particolare, prevede al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni individuate tenendo conto delle fattispecie indicate nell'art. 144 del TUB:
- lettera a): comprende le fattispecie già sanzionate negli articoli 309, 310 e 312 del CAP;
 - lettera b): comprende la nuova fattispecie introdotta dall'art. 10-quater (c.d. whistleblowing), l'art. 132-ter in tema di sconti (introdotta dalla Legge sulla concorrenza 124/2017), gli articoli 133 in tema di formule tariffarie e 182 in tema di pubblicità (già sanzionati dagli articoli 317 e 318 CAP);
 - lettera c): comprende fattispecie già sanzionate dagli articoli 315, 317 e 319 del CAP per le quali si prevede nell'art. 311-quater l'accertamento unitario per violazioni della stessa indole.

Nel comma 2 introduce, per le violazioni di cui al comma 1 lettere a) e b), la c.d. "regola del vantaggio" (prevista nell'art. 144, comma 9 del TUB) che comporta la possibilità di elevare la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

47. Introduce gli articoli da 310-bis a 310-quinquies nel CAP.

L'articolo 310-bis ripropone, senza modifiche, l'art. 314, commi 1 e 2 del CAP.

L'articolo 310-ter (Scatole nere e altri dispositivi elettronici) ripropone per esigenze di sistematicità e senza modifiche il comma 4 dell'art. 145-bis del quale si prevede pertanto l'abrogazione. La norma, inserita nel CAP dall'art. 1, comma 20, della Legge sulla concorrenza 124/2017, prevede una sanzione rapportata a ciascun giorno di ritardo.

L'articolo 310-quater ripropone per esigenze di sistematicità il contenuto dell'art. 316 del CAP, come modificato dalla Legge sulla concorrenza 124/2017, del quale si prevede pertanto l'abrogazione. L'unico comma riferito alle violazioni delle comunicazioni alla Banca dati sinistri e contratti è stato integrato con le violazioni relative alle comunicazioni alla Banca dati attestati di cui all'art. 134, comma 2 (attualmente sanzionate dall'art. 317, comma 1 del CAP) estendendo a quest'ultima banca dati "l'accertamento semestrale" delle violazioni. L'ammontare della sanzione è definito in modo unitario nell'importo previsto dal vigente art. 316, comma 2.

L'articolo 310-quinquies prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184. Di conseguenza vengono abrogati, al comma 50, gli articoli 318 e 319 (Capo IV del Titolo XVIII del CAP).



48. Sostituisce l'ART. 311 del CAP rideterminando la disciplina relativa all'omissione, incompletezza o erroneità delle comunicazioni sugli assetti proprietari, adeguandone gli importi sanzionatori secondo quanto previsto dai criteri di delega.

49. Introduce gli articoli da 311-bis a 311- *septies* nel CAP in attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 5, comma 1, lettera o) della legge n. 163 del 2017 .

L'ART. 311-*bis* prevede il principio della rilevanza della violazione, in linea con l'art. 144, comma 8, del TUB. Nell'ambito della complessiva rivisitazione del sistema sanzionatorio di settore, il principio dell'assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, già presente nel CAP (art. 326, comma 1), rivelatosi nell'applicazione pratica di difficile configurazione e dimostrazione anche in sede giudiziale, è stato sostituito da quello, più concretamente individuabile, della rilevanza della violazione, già previsto nel TUB. Il principio è applicabile alle violazioni a carattere ripetitivo e massivo e valutato sulla base di presupposti e requisiti che saranno definiti dall'IVASS con regolamento, tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza. Ne consegue che ove sia accertata nel caso concreto l'assenza di rilevanza nel fatto riscontrato il procedimento sanzionatorio non viene avviato.

L'ART. 311-*ter* detta la disciplina sull'adozione dell'ordine di porre termine alle violazioni. In particolare, introduce, per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a) (violazioni inerenti la sana e prudente gestione), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la sanzione alternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni (*cease and desist order*) riproponendo la formulazione dell'art. 144-bis del TUB. Nel secondo comma si è mantenuta l'espressione "massimali" come nel TUB in quanto l'importo massimo non è predefinito ma è ancorato al fatturato e alla regola del vantaggio.

L'ART. 311-*quater* introduce l'accertamento unitario per violazioni della stessa indole come definita dall'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981 ("*Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.*") per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera c) con riferimento ad un determinato arco temporale, alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-*septies* e all'applicazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata all'articolo 310, comma 1.

L'ART. 311-*quinquies* detta i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa considerati dall' IVASS, in linea con l'art. 144-*quater* del TUB.

L'ART. 311-*sexies* introduce nel sistema, come previsto dalla legge delega (art. 5, comma 1, lett. o, punto 2) e in analogia all'art. 144-*ter* del TUB, sanzioni amministrative anche agli esponenti o al personale, prevedendo gli specifici presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la possibilità di applicare anche la sanzione accessoria dell'interdizione.



L'ART. 311-septies ripropone, aggiornandone le disposizioni, la disciplina di cui all'art. 326 del CAP in tema di procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese il cui contenuto era già stato implicitamente abrogato da varie disposizioni succedutesi nel tempo.

50. Sono abrogati l'articolo 312 e i Capi III e IV del Titolo XVIII, del CAP e le relative disposizioni sanzionatorie sono riportate in altra sezione del Codice.

Il Capo V (Doveri nei confronti dell'Autorità di vigilanza) prevede due articoli (321 e 322) che hanno formato oggetto di modifiche sistematiche e di aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

51. Modifica l'ART. 321 del CAP che disciplina la violazione dei doveri degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui sono tenute le persone che li compongono nelle ipotesi in cui omettono le comunicazioni previste dalla legge. Inoltre è abrogato il comma 3 dell'art. 321 in quanto l'IVASS provvede, ai sensi dell'art. 322, a segnalare le infrazioni poste in essere dai revisori alla CONSOB che irroga in tali casi le sanzioni.

52. All'articolo 322, comma 1, del CAP, vengono coordinate le previsioni in materia di competenze IVASS e CONSOB sui revisori legali.

53. Si introduce la nuova rubrica del Capo VI del Titolo XVIII del CAP, relativa alle Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa. Gli articoli del Capo VI (da 324 a 324-novies) unificano tutte le violazioni concernenti la materia della distribuzione assicurativa.

54. Sostituisce l'ART. 324 del CAP concernente le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti dagli intermediari assicurativi e riassicurativi, compresi quelli a titolo accessorio che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano le norme del codice riguardanti la distribuzione assicurativa o le relative norme di attuazione, stabilendo le varie tipologie dei criteri di punizione e sanzioni. La competenza sanzionatoria dell'IVASS comprende anche le violazioni delle disposizioni recate dal CAP in materia di POG (*Product Oversight Governance* – ai sensi dell'art. 25 della direttiva 2016/97) per tutti i distributori di investimento assicurativi, nel rispetto dei criteri di delega che attribuisce i poteri di vigilanza e sanzionatori ad IVASS per quanto concerne l'ideazione di tutti i prodotti, qualunque sia il canale distributivo utilizzato (art. 5, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 163 del 2017).

55. Introduce nel CAP gli articoli da 324-bis a 324-novies.

L'ART. 324-bis disciplina le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativo distribuiti da imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano le norme del codice riguardanti la distribuzione assicurativa o le relative norme di attuazione, stabilendo le varie



tipologie dei criteri di punizione e la sanzione amministrativa pecuniaria. Vengono richiamate altresì le modalità di individuazione della nozione di fatturato.

Gli articoli 324-ter, 324-quater, 324-quinquies, 324-sexies e 324-septies, simmetricamente a quanto previsto nel Capo II relativamente alle imprese assicuratrici, regolano rispettivamente, tenuto conto delle specificità della materia, il principio della rilevanza della violazione, l'ordine di porre termine alle violazioni, l'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, i criteri per la determinazione delle sanzioni e le sanzioni amministrative agli esponenti o al personale. In ragione delle differenti caratteristiche dei distributori (imprese o intermediari), i singoli articoli prevedono discipline specifiche per i diversi soggetti.

L'ART. 324-ter introduce il principio della rilevanza delle violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis e le sanzioni che si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento.

L'ART. 324-quater prevede l'applicazione nei confronti dell'impresa o dell'intermediario di una sanzione consistente nell'ordine di porre termine alle violazioni in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative sopra previste da parte dell'IVASS.

L'ART. 324-quinquies stabilisce la disciplina dell'accertamento unitario, effettuato dall'IVASS, delle violazioni della stessa indole con riferimento ad un determinato arco temporale, alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare e all'applicazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria.

L'ART. 324-sexies introduce i criteri per la determinazione delle sanzioni in materia di distribuzione assicurativa che l'IVASS determina tenendo conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica.

L'ART. 324-septies disciplina le sanzioni amministrative a carico degli esponenti aziendali o del personale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato.

Gli articoli 324-octies e 324-novies prevedono rispettivamente la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese.

L'ART. 324-octies disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari da parte dell'IVASS che provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel RUI, e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia presso il quale i destinatari possono presentare deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia.

L'ART. 324-novies disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324-bis si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.

56. Sostituisce la rubrica del Capo VII, Titolo XVIII del CAP che riguarda le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative e comprende gli articoli 325, 325-bis, 325-ter, 325-quater e 328.



57. Modifica l'ART. 325 del CAP che individua i destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, il comma 1 individua specificamente i destinatari delle sanzioni, ivi compresa l'ultima società controllante italiana, come definita dall'art. 210, comma 2 del CAP. Le disposizioni del comma 2, che viene abrogato, sono sostituite dalle previsioni degli articoli 311-sexies e 324-septies, in coerenza con i criteri di delega di cui all'art. 5, comma 1, lettera o), n. 2 della legge n. 163 del 2017. Il comma 3 prevede che le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione siano applicate nei confronti delle sole imprese.
58. Inserisce nel CAP gli articoli da 325-bis a 325-quater.
- L'ART. 325-bis introduce la nozione di fatturato rilevante per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che è individuato nel fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS, in linea con analogha previsione del TUF.
- L'ART. 325-ter prevede, in coerenza con l'art. 32 della direttiva, le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni, delle sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e dei decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
- L'ART. 325-quater disciplina la Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa.
59. Abroga gli articoli 326 e 327 del CAP, relativi alle procedure di applicazione delle sanzioni (ora contenute agli articoli 311-septies e 324-octies) e alla pluralità di violazioni e misure correttive (le cui disposizioni sono sostituite dagli articoli da 311-bis a 311-quater e da 324-ter a 324-quinquies). Con riferimento all'art. 327 non è stata di mantenuta nel CAP la speciale procedura sanzionatoria ivi prevista (figura del c.d. illecito seriale, misure correttive e sanzione pecuniaria sostitutiva), tenuto conto del nuovo impianto sanzionatorio proposto, in particolare dell'accertamento unitario in un determinato arco temporale delle violazioni massive e ripetitive della stessa indole, soggette ad accorpamento a fini deflattivi e all'applicazione di un'unica sanzione pecuniaria. In ogni caso, è stata prevista nello schema di decreto legislativo una congrua riduzione della sanzione pecuniaria applicabile laddove la pluralità di violazioni omogenee sia dipesa da una medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa.
60. Modifica l'ART. 328 del CAP e dispone che la disciplina, le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie siano determinate con regolamento dall'IVASS e che i proventi dalle suddette sanzioni siano versati alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
61. Sostituisce la rubrica del Capo VIII del Titolo XVIII del CAP, in materia disciplinare per i periti assicurativi, comprendendo gli articoli da 329 a 331.



62. Modifica l'ART. 329 del CAP riorganizzando le sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività violino le norme del codice o le relative norme di attuazione, puniti in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.
63. Sostituisce l'ART. 330 del CAP che prevede la competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi applicati dalla CONSAP.
64. Sostituisce l'ART. 331 del CAP che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti di assicurazione possibili responsabili della violazione.
65. Inserisce l'ART. 331-bis nel CAP, demandando all'IVASS il compito di emanare disposizioni di attuazione in materia di procedimenti sanzionatori di cui al titolo XVIII del CAP.
66. Modifica l'ART. 336 del CAP, che prevede che ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
67. Interviene sull'articolo 336 del CAP, prevedendo che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, venga individuato altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività.

Articolo 2 – (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. All'articolo 1, del TUF, viene sostituita la lettera w-bis, che detta la definizione di soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e viene modificata la definizione di cui alla lettera w-bis.3, relativamente ai prodotti di investimento assicurativi, indicando le relative esclusioni, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2016/97 ed in analogia con quanto previsto all'art. 1, lettera ss-bis del CAP, introdotto dall'art. 1 comma 1, lettera h), del presente decreto legislativo.
2. All'articolo 4-sexies del TUF viene aggiornata e coordinata la disciplina in materia di individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), alla luce dell'adozione della direttiva IDD.
3. All'articolo 4-septies del TUF, relativo ai poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014, viene fatto espresso riferimento al riparto di competenze tra IVASS e CONSOB, come definite ai sensi dell'articolo 4-sexies.
4. All'art. 4-undecies del TUF, relativo ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (e.d. whistle-bowling), sono soppressi i riferimenti alle imprese di assicurazione posto



che la relativa disciplina è ora recata dagli articoli 10-*quater* e 10-*quinqües* del CAP come introdotti dall'art. 1, comma 2 del presente decreto legislativo.

5. All'articolo 4-*terdecies*, viene espunta l'eccezione all'esenzione delle ipotesi di cui all'art. 25-*ter* del TUF (relativo a Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione), il cui contenuto è superato dal riparto di competenze definito dal presente decreto legislativo .
6. All'articolo 25-*ter*, relativo ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, viene modificato coerentemente con il riparto di competenze di vigilanza tra IVASS e CONSOB relativa ai canali di distribuzione individuato in base ai criteri di delega di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) n. 1) della legge n. 163 del 2017.
7. L'articolo 30, che disciplina l'offerta fuori sede, viene coordinato con le previsioni del CAP recate dal presente decreto legislativo.
8. L'articolo 117-*ter*, che disciplina la finanza etica, viene coordinato con le previsioni del CAP recate dal presente decreto legislativo.
9. L'articolo 190, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, viene coordinato con le previsioni del CAP, che escludono le imprese di assicurazione dalla vigilanza della CONSOB.
10. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di condizioni di procedibilità e rapporti con il processo, viene aggiornata la previsione normativa, inserendo anche il riferimento al procedimento ADR istituito nel CAP, all'articolo 187-*ter*.

Articolo 3 (Disposizioni transitorie riguardanti gli adempimenti connessi al Registro di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

La norma detta disposizioni transitorie relative all'adeguamento dei requisiti professionali ai fini dell'iscrizione o permanenza nel registro e disposizioni transitorie riguardanti gli adempimenti connessi al registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del CAP.

Il comma 1, dà attuazione all'art. 40 della direttiva (UE) 2016/97, rubricato "periodo transitorio", secondo il, quale gli intermediari sono tenuti ad adeguarsi entro il 23 febbraio 2019 alle disposizioni del diritto nazionale di attuazione dell'art. 10 par. 1 della direttiva in materia di requisiti professionali.

I restanti commi dettano disposizioni transitorie di dettaglio in ordine all'individuazione e all'iscrizione nella sezione f) del registro degli intermediari assicurativi, in base alla verifica del possesso dei requisiti, dei soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono l'attività a titolo accessorio, nonché in ordine all'iscrizione dei responsabili dell'attività di distribuzione assicurativa degli intermediari di cui alla sezione d) dell'articolo 109 del Cap individuati nell'ambito della dirigenza.

Articolo 4 – (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo introduce le disposizioni transitorie e finali connesse al recepimento della direttiva IDD nel CAP.

In particolare, il comma 1, in conseguenza della novella che inserisce nel CAP la disciplina dell'Organismo tenuto alla registrazione degli intermediari dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 38, della legge istitutiva dell'IVASS (legge 7 agosto 2012 , n. 135).



- Il comma 2 detta disposizioni transitorie in ordine alle funzioni di registrazione degli intermediari assicurativi che rimangono in capo all'IVASS fino all'entrata in vigore del regolamento di costituzione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari previsto dall'articolo 108-bis del CAP introdotto dall'articolo 1, comma 10 del presente decreto legislativo.
- Il comma 3 dispone che le nuove disposizioni in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo XVIII adottate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 331-bis del CAP. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il comma 4 rimette ad un decreto del MISE, su proposta IVASS, la determinazione delle le modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi ADR previsti.
- Il comma 5 dispone, in ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS, l'incremento della dotazione organica del personale necessario all'assolvimento di tale attività.
- Il comma 6 apporta le necessarie modifiche agli articoli 141 e 141-octies del Codice del Consumo, al fine di inserire anche l'IVASS tra le Autorità competenti in materia di ADR. Infine il comma 6 dispone che le norme dell'articolo 117, comma 1-bis introdotto dal decreto relative al conto sul quale affluiscono i premi versati agli intermediari, avranno efficacia decorso 1 anno dalla pubblicazione del presente decreto legislativo.
- Il comma 7 dispone che l'obbligo di versamento diretto delle somme sul conto dell'impresa di assicurazione, previsto dall'art. 1, comma 19 del presente decreto che introduce il comma 1-bis all'art. 117 del CAP, entri in vigore decorso 1 anno dalla pubblicazione del presente decreto legislativo.



TAVOLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO	NOTE
CAPO I		
Articolo 1	Art. 107, comma 1	
Paragrafo 1		
Paragrafo 2	Art. 107, commi 2 e 3	
Paragrafo 3	Art. 107, comma 4	
Paragrafo 4	Art. 107, comma 5	
Paragrafo 5	Art. 107, comma 7	
Paragrafo 6	Parzialmente coperto dall'articolo 107, comma 1. Art. 208, comma 2 Art. 107-bis	Il paragrafo 6 non necessita di recepimento, già presente nella direttiva IMD e riguardante gli aspetti legati ai servizi di intermediazione connessi con rischi e impegni fuori UE.
Articolo 2	Art. 106, commi 1 e 2	Il quarto sottoparagrafo del paragrafo 6 è recepito nell'articolo 208 del CAP.
Paragrafo 1, punto 1) e 2)		La nozione di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva IDD è recepita nel comma 1 dell'articolo 106 del CAP.
Paragrafo 1, punto 3)	Articolo 1, comma 1, lettere cc <i>quinquies</i>), cc- <i>sexies</i>), n- <i>bis</i> .7), l- <i>bis</i> .1), 999), 999- <i>bis</i>); m- <i>ter</i>), ss- <i>bis</i>) vv- <i>quatex</i>) iii. 1), vv- <i>bis</i> .6. 1).	
Paragrafo 1, punto 4)		
Paragrafo 1, punto 5)		
Paragrafo 1, punto 6)		Il riferimento è all'impresa di assicurazione è già presente nella lettera t) dell'articolo 1 del CAP e non richiede modifiche.
Paragrafo 1, punto 7)		Il riferimento all'impresa di riassicurazione è già presente nella lettera cc) dell'articolo 1 del CAP e non richiede modifiche.
Paragrafo 1, punto 8)		
Paragrafo 1, punto 9)		
Paragrafo 1, punto 10)		
Paragrafo 1, punto 11)		
Paragrafo 1, punto 12)		La definizione di succursale con riguardo all'intermediazione ha richiesto l'integrazione della lettera vv) dell'articolo 1 del CAP, anche con i riferimenti più espliciti presenti nel considerando n. 25 (peraltro riferimenti simili a quelli già previsti per le imprese e riportati all'articolo 23.1 bis).
Paragrafo 1, punto 13)		La definizione di stretti legami è già contenuta nel CAP punti 1, 2, 3, 4, della lettera tt) delle definizioni di cui all'articolo 1 del CAP
Paragrafo 1, punto 14)		Il riferimento alla sede principale di attività è stato integrato nella



DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO	NOTE
Paragrafo 1, punto 15)		formulazione della lettera ggg) dell'articolo 1 del CAP.
Paragrafo 1, punto 16)		Il riferimento ai grandi rischi non richiede modifiche al CAP, in quanto già introdotta all'articolo 1, lettera r) del CAP.
Paragrafo 1, punto 17)		
Paragrafo 1, punto 18)		E' stata introdotta la definizione di vendita a distanza, presente a livello di regolamentazione attuativa IVASS.
Paragrafo 2	Art. 107, comma 3	E' stata introdotta la definizione di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in attuazione dell'articolo 15 della IDD, per garantire coordinamento con l'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
CAPO II	Articolo 108, commi da 1 a 4	
Articolo 3	Articolo 108-bis	
Paragrafo 1	Art. 109, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter.	
Paragrafo 2	Articolo 109, comma 1-ter	L'opzione dell'istituzione di più registri di cui al paragrafo 2, primo sottoparagrafo, non è stata esercitata (vecchia opzione presente anche nella IMD e non fu esercitata neppure all'epoca del recepimento di tale direttiva nel CAP).
Paragrafo 3		Il secondo sottoparagrafo del paragrafo 2 è stato recepito nel comma 1-ter dell'articolo 109 del CAP.
Paragrafo 4	Art. 109, comma 4-quater.	L'opzione di cui al paragrafo 2 non è stata esercitata, cui si lega tale paragrafo 3.
Paragrafo 5	Art. 108, 109, 110, 111, 112, 113 (Cancellazione), 114 (Reiscrizione)	Per gli aspetti relativi all'accertamento dei requisiti ai fini dell'iscrizione al registro si vedano gli articoli 108, 109, 110, 111, 112, 113 (Cancellazione), 114 (Reiscrizione)
Paragrafo 6	Art. 109, comma 4-quinquies.	
Paragrafo 7	Art. 109, commi 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5, 6 e art. 109-bis.	
CAPO III	Art. 109, comma 4-octies.	
Articolo 4	Art. 116, 116-bis, 116-quater	
Articolo 5	Art. 116-septies	
Articolo 6	Art. 116-ter, 116-quinquies	Il comma 4 dell'articolo 116-quinquies recepisce l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.
Articolo 7, paragrafo 2		



DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO	NOTE
Articolo 7	Art. 116-sexies	
Paragrafo 1		
Articolo 8	Art. 116-Octies e 116-novies	
Articolo 9	Art. 116-decies, 205-ter	
CAPO IV		
Articolo 10	Art. 110, 111, 112, 113 e 114	
Paragrafo 1		
Paragrafo 2		
Paragrafo 3		
Paragrafo 4		
Paragrafo 5		
Paragrafo 6	Art. 117, 118	
Paragrafo 7	Art. 114-bis	
Paragrafo 8	Art. 116-undecies e 27	Il paragrafo 2 dell'articolo 11 non necessita di implementazione specifica (connesso alle finalità di vigilanza perseguite dall'IVASS ai sensi art. 3 CAP). Analogo riflessione valga per il paragrafo 4 per il quale l'IVASS è individuato come autorità competente. La disposizione non necessita di implementazione. L'IVASS è l'Autorità di vigilanza riconosciuta a livello nazionale per il settore assicurativo (vedi anche art. 5 CAP). La norma di cui al paragrafo 2 non necessita di implementazione in quanto l'IVASS è conforme alla prescrizione della direttiva (si veda anche legge istitutiva, Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135). La disposizione di cui al paragrafo 3 non necessita di implementazione (si vedano Capi I e II del Titolo I del CAP).
Articolo 11		
Articolo 12		
Articolo 13	Art. 205-ter, 10	
Articolo 14	Art. 7	
Articolo 15	Art. 7 (Reclami) e 187-ter (Risoluzione stragiudiziale delle controversie)	
Articolo 16	Art. 108, 109	La disposizione non necessita di implementazione in quanto la norma si ritiene già coperta dagli articoli 108 e 109 del CAP che consentono l'esercizio della intermediazione/distribuzione mediante i soli soggetti iscritti al RUI.
CAPO V		
Articolo 17	Art. 119-bis, comma 1	L'art. 183 è stato modificato eliminando il riferimento all'offerta dei contratti. Le regole di comportamento per i distributori sono ora contenute nel nuovo art. 119-bis
Paragrafo 1		



DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO	NOTE
Paragrafo 2	Art. 119-bis, comma 2 e 3	L'art. 182 è stato modificando eliminando il riferimento agli intermediari. Le norme sulla pubblicità riferite agli intermediari sono ora contenute nel nuovo art. 119-bis
Paragrafo 3	Art. 119-bis, commi 4, 5, 6 e 7	Le disposizioni di cui all'art. 119-bis, commi 4, 5, 6 e 7 recepiscono le norme IDD sui conflitti di interesse per tutti i prodotti estendendo la disciplina più rigorosa prevista dalla IDD solo per gli IBIPs (Artt. 27 e 28 IDD)
Articolo 18	Articolo 120	
Articolo 19	Art. 120-ter	
Paragrafo 1	Art. 120-bis, comma 1	
Paragrafo 2	Art. 120-bis, comma 2	
Paragrafo 3	Art. 120-bis, comma 3	
Paragrafo 4	Art. 120-bis, comma 4	
Paragrafo 5	Art. 120-bis, comma 5	
Articolo 20	Art. 119-ter	L'art. 183 è stato modificando eliminando il riferimento all'offerta dei contratti. Le regole dirette ai distributori relative all'acquisizione delle informazioni necessarie a valutare le esigenze del contraente dirette ai distributori sono ora contenute nel nuovo art. 119-bis
Paragrafo 1		
Paragrafo 2		
Paragrafo 3		
Paragrafo 4	Art. 185, comma 1	
Paragrafo 5	Art. 185, comma 1-bis	
Paragrafo 6	Art. 185, comma 2	
Paragrafo 7	Art. 185, commi 3 e 4	
Paragrafo 8	Art. 185-bis	
	Art. 120, comma 3	
	Art. 185-ter	La norma non recepisce la IDD ma estende norme IPID previste dall'art. 20 della IDD per i prodotti dannati anche ai prodotti vita non IBIP.
	Artt. 186 e 187	Gli artt. 186 e 187 non recepiscono la IDD ma sono stati modificati adeguando le disposizioni vigenti all'introduzione della nuova documentazione informativa
Paragrafo 9		
Articolo 21	Art. 120, comma 4	
Articolo 22	Art. 120, comma 5	L'opzione sui clienti professionali non è stata esercitata
Paragrafo 1		
Paragrafo 2		L'adozione di disposizioni più rigorose è stata esercitata con riferimento a diverse norme (disclosure dell'importo sulle remunerazioni per tutti gli intermediari, estensione a tutti i prodotti della disciplina sui conflitti di interesse prevista per gli IBIPs...)
		La pubblicazione avverrà nell'ambito delle norme di interesse generale

DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO	NOTE
Paragrafo 3		L'opzione della consulenza obbligatoria non è esercitata in modo generico ma solo per IBIPs (demandata al Regolamento (VASS)).
Paragrafo 4		Opzione non esercitata
Paragrafo 5		In sede regolamentare (in attuazione dell'art. 120, comma 6 del CAP) verranno approfondite le modalità attuative della norma, di concerto con le autorità competenti per i regimi pensionistici. Sul punto già l'art. 43 del Reg. Isvap n. 5/2006 dispone che il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli iscritti nel registro, nonché agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.
Articolo 23	Art. 120-quater, comma 1	
Paragrafo 1		
Paragrafo 2	Art. 120-quater, comma 2	
Paragrafo 3	Art. 120-quater, comma 3	
Paragrafo 4	Art. 120-quater, comma 4	
Paragrafo 5	Art. 120-quater, comma 5	
Paragrafo 6	Art. 120-quater, commi 6 e 7	
Paragrafo 7	Art. 121	
Articolo 24	Art.120-quinquies, comma 1	
Paragrafo 1		
Paragrafo 2	Art.120-quinquies, comma 2	
Paragrafo 3	Art.120-quinquies, comma 3	
Paragrafo 4		
Paragrafo 5	Art.120-quinquies, comma 4 e 6	
Paragrafo 6		
Paragrafo 7	Art.120-quinquies, comma 5	
Articolo 25	Art. 30-decies	
Paragrafo 1	Art. 121-bis, comma 1	
Paragrafo 2	Art. 121-bis, comma 2	
Paragrafo 3	Art. 121-bis, comma 3	
Paragrafo 4	Art. 121-ter	
CAPO VI		
Articolo 26	Art. 121-quater	
Articolo 27	Art. 121-quinquies, comma 1	Art. 121-quinquies fa rinvio per i conflitti di interesse IBIP all'art. 119-bis che ha esteso a tutti i prodotti la disciplina più rigorosa prevista dalla IDD solo per IBIPs
Articolo 28		
Paragrafo 1		
Paragrafo 2		

DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO	NOTE
Paragrafo 3	Art. 121-quinquies, comma 2	
Paragrafo 4		
Articolo 29		
Paragrafo 1	Art. 121-sexies, commi 1, 2 e 3	
Paragrafo 2	Art. 121-sexies, comma 4	
Paragrafo 3	Art. 121 quater, comma 2 Art. 119-ter, - comma 3	Art. 121 quater, comma 2 rinvia a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'IVASS e la CONSOB, per individuare i principi normativi ai quali dovranno conformarsi i regolamenti IVASS di attuazione del presente Ceppo (IBIPs), al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati.
		Rinvio a norma generale di recepimento art. 20 IDD (Art 119 ter, comma 3)
Paragrafo 4		
Paragrafo 5		
Articolo 30	Art. 121-septies, commi 1, 2 e 3	
Paragrafo 1		
Paragrafo 2	Art. 121-septies, commi 4, 5, 6 e 7	Opzione non esercitata
Paragrafo 3		
Paragrafo 4	Art. 121-septies, commi 8, 9, 10, 11 e 12	
Paragrafo 5		
Paragrafo 6	Art. 121-septies, comma 13	
Paragrafo 7		
Paragrafo 8		
CAPO VII		
Articolo 31	Art. 325 (Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie)	
Paragrafo 1		
Paragrafo 2		
Paragrafo 3	Art. 307	
Paragrafo 4	Art. 324-septies	
Paragrafo 5	Art. 324-octies	
Paragrafo 6		
Articolo 32	Articolo 325-ter	
Paragrafo 1		
Paragrafo 2		
Paragrafo 3	Art. 325 quater	
Articolo 33	Art.324	
Paragrafo 1	Art.324-bis Art.324-ter	



DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO	NOTE
Paragrafo 2	Art. 324-quater Art. 324-bis, comma 3 Art. 324-septies Articolo 325-bis	
Paragrafo 3		Cfr. articolo 33 dir. par. 3, con articolo 324, commi 5 e 6 e articolo 324-bis, comma 4.
Paragrafo 4		
Articolo 34	Art. 324-sexies	
Articolo 35	Art. 10-quater e 10-quinquies	
Articolo 36	Art. 325-quater	
Articolo 37		
Articolo 38		
Articolo 39		
Articolo 40	Art. 343, comma 6-bis e 343-bis	
Articolo 41		
Articolo 42		
Articolo 43		
Articolo 44		
Articolo 45		
Articolo 46		
ALLEGATO		Recepimento dell'annex mediante esercizio del potere regolamentare IVASS di cui al titolo IX del CAP.



Tutte le attività demandate all'Istituto di vigilanza a seguito del recepimento della direttiva IDD 2016/97, si intendono svolte ad invarianza di spese.

Articolo 1, comma 10, che introduce l'articolo 108-bis del CAP.

La norma si pone in attuazione dello specifico criterio di delega recato dall'art. 5, comma 1, lett. c) della legge n. 163 del 2017 che, coerentemente con quanto stabilito dalla direttiva 2016/97/UE, all'art. 3, paragrafo 1, espressamente dispone: "*c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento*", a conferma dell'obbligo di registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2 del CAP e per dello svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II dello stesso Codice.

La previsione dell'art. 108-bis del CAP, riprende quanto già previsto dalla vigente e non ancora esercitata delega recata all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che demanda ad un D.P.R. l'organizzazione di un apposito Organismo "*avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo.*

La disposizione in esame, conformemente alla previsione contenuta nello specifico criterio di delega (art. 5, comma 1, lett. c) della legge n. 163 del 2017, in particolare:

- formalizza la costituzione dell'Organismo, cui sarà attribuita la tenuta del registro, e il ruolo che il medesimo dovrà assolvere anche nella promozione di comportamenti degli iscritti al registro informati ai principi di correttezza e diligenza professionale;
- rimanda ad un atto normativo secondario di fonte governativa la definizione degli assetti di governo dell'Organismo, che prevede il passaggio di funzioni e competenze attualmente dell'IVASS al nuovo organismo e il mantenimento della vigilanza all'IVASS e ne stabilisce i relativi criteri nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità;
- rimanda ad un Regolamento IVASS, in stretta aderenza al sopra citato criterio di delega, l'individuazione delle modalità concrete di esercizio dell'attività dell'Organismo e dei rapporti dello stesso con l'IVASS, tenendo conto anche dell'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti a carico degli iscritti in altri registri.

Le fonti di finanziamento dell'Organismo sono individuate in una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione previsto dall'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i cui criteri di determinazione e gestione sono demandate al regolamento di cui al comma 1 del nuovo art. 108-bis del CAP. **Tale quota viene successivamente trasferita allo stesso**



Organismo da parte dell'IVASS, secondo la misura e le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 1.

Conseguenzialmente, con l'introduzione dell'art. 108-bis nel CAP è possibile abrogare l'articolo 13, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 istitutiva dell'IVASS (v. art. 4, comma 1).

Ciò premesso, al fine di dettagliare gli oneri posti a valere sul contributo di cui all'art. 336 del CAP, si rappresenta quanto segue.

All'IVASS – l'Autorità di vigilanza sul settore assicurativo – saranno riservati: il potere di vigilanza sul funzionamento dell'Organismo, secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo; la regolamentazione del settore in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei rapporti con il consumatore; la valutazione dell'attività svolta dall'Organismo, in relazione alle funzioni affidate.

All'Organismo verrà trasferita la sola tenuta del registro degli intermediari nei limiti e secondo le modalità di esercizio già vigenti per l'Istituto, tenuto in forma elettronica, per garantire il rispetto dei requisiti di accesso e di permanenza, nonché l'ottemperanza alle norme comportamentali, anche mediante l'esercizio di poteri di controllo.

Il D.P.R. di organizzazione dell'Organismo prevederà le modalità di versamento dei contributi all'Organismo da parte di IVASS e le modalità di gestione della quota parte dei contributi di sua spettanza dovuti dagli intermediari iscritti nel registro e dai produttori diretti, posto che gli importi e le modalità restano regolati dalle vigenti art. 336 del CAP.

Dalle disposizioni contenute nello schema di decreto non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la misura sarà realizzata trasferendo al nuovo organismo sia i compiti già svolti dall'IVASS in materia di registrazione sugli intermediari assicurativi che entrate contributive già attualmente destinate a finanziare tale funzione.

Gli oneri finanziari delle attività in questione derivanti dall'avvio del nuovo Organismo per assicurarsi la disponibilità dei locali, delle procedure e sistemi informatici saranno coperti mediante una quota del contributo di vigilanza di cui all'art. 336 CAP.

L'attuale livello dei contributi a carico degli intermediari (40.882 soggetti tenuti alla contribuzione al 30.5.2017) è il seguente:

- 5.855 pagano 18 euro annui (sezione C);
- 23.831 pagano 47 euro annui (Persone fisiche delle sezioni A e B);
- 10.673 pagano 270 euro annui (persone giuridiche delle sezioni A e B)
- Per i 523 iscritti alla sezione D (Banche, Poste italiane, SIM) il contributo varia in funzione della raccolta premi e oscilla tra i 2.350 euro annui (raccolta inferiore a 1 milione di euro) ai 9.600 euro annui (raccolta superiore a 1 miliardo di euro).

L'impatto, almeno in una fase iniziale, del trasferimento di competenze trova copertura nel contributo a carico dei soggetti vigilati, la cui capienza complessiva teorica (differenza tra massimi di legge e attuali misure di contribuzione in vigore) si attesta infatti a 6.409.943,00 euro.



Nelle more della definizione degli aspetti organizzativi e di funzionamento dell'istituendo organismo la tenuta del RUI sarebbe gestita presso l'Organismo da un numero di risorse pari a quelle che oggi se ne occupano in IVASS e con lo stesso applicativo aggiornato. In questo caso i costi aggiuntivi (comprensivi anche degli oneri indiretti – affitto, utenze, arredi e varie ed ipotizzando esclusivamente di utilizzare personale di nuova assunzione) potrebbero ammontare a 1,150 milioni di euro (+17% dell'aliquota contributiva).

In questa ipotesi, la misura contributiva annua potrebbe crescere di 4 euro per i 5.855 della sezione C (a 22 euro), di 8 euro per le 23.831 persone fisiche delle sezioni A e B (a 55 euro), di 46 euro per le persone giuridiche delle sezioni A e B (a 316 euro), in un range tra 200 e 1.300 euro per gli iscritti nella sezione D.

Articolo 1, comma 34, che introduce l'articolo 187-ter del CAP e art. 4, comma 4.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva IDD e della legge di delegazione europea in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, si prevede una integrazione del CAP, consistente nell'introduzione di un meccanismo di "risoluzione stragiudiziale delle controversie" e nell'inserimento (al titolo XIII – "Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato") di un nuovo articolo (*Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*), composto di 4 commi.

Il tema della risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative e della previsione di un apposito organismo con poteri decisorii è da tempo all'attenzione del settore assicurativo. Considerato l'elevato livello di conflittualità tra clienti e fornitori di prodotti assicurativi e il peso delle relative controversie sul contenzioso giudiziario, la presenza di efficaci sistemi di ADR, grazie all'alternativa più rapida ed economica che rappresenta rispetto al ricorso alle ordinarie vie giudiziali, produce importanti effetti deflattivi del contenzioso sia giudiziario che extragiudiziale e dei relativi costi, con potenziali effetti positivi sul livello dei premi richiesti agli assicurati. Le Associazioni dei consumatori, in particolare, oltre agli stessi operatori del settore (imprese e intermediari) hanno sottolineato in diverse occasioni l'esigenza che vengano potenziati gli attuali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), sollecitando in particolare la previsione normativa di un organismo in posizione di terzietà e con poteri decisorii, da istituire auspicabilmente presso l'IVASS.

In tale ottica, la norma prevede l'istituzione di un sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative, nella forma di Arbitro Assicurativo del tipo degli organismi già esistenti per il settore bancario (ABF) e finanziario (ACF), subordinandone l'avvio al superamento degli attuali vincoli alla pianta organica dell'IVASS, oltre che alla predisposizione di un adeguato meccanismo di finanziamento del nuovo organismo.

Al riguardo occorre considerare che IVASS svolge già oggi un ruolo importante nella prevenzione delle controversie assicurative e nell'agevolazione della loro soluzione nell'ambito dell'attività istituzionale di gestione dei reclami dei consumatori, dove interviene non solo per accertare il rispetto delle norme di legge (profili sanzionatori) ma anche per agevolare la risoluzione delle controversie (*moral suasion*). Si tratta tuttavia di un sistema che trova, attualmente, limiti evidenti nella mancanza di una vera e propria sede di composizione della controversia con utilizzo di poteri autoritativi da parte dello stesso Istituto.



In assenza di una specifica competenza in materia di ADR, l'IVASS nel 2016 ha ricevuto e trattato complessivamente 21.432 reclami; di questi, 12.712 (59% del totale) sono relativi all'ambito rc-auto, con una incidenza molto elevata di quelli relativi all'area sinistri (86,5% del totale ramo) e 5.987 agli altri rami danni (circa 70% riguardanti l'area liquidazione sinistri). I reclami relativi all'area vita sono stati 2.733.

Con la formalizzazione delle procedure di ADR in capo all'IVASS, muovendo da uno scenario iniziale che preveda (con regolamento ministeriale previsto dall'art. 187-ter) l'affidamento all'Arbitro assicurativo delle sole controversie relative a prestazioni e servizi assicurativi derivanti da contratto di assicurazione, con esclusione sia di controversie sulla quantificazione dei danni ("quantum") sia del contenzioso derivante dai sinistri r.c. auto, si può stimare un numero di controversie non inferiore a 5.500.

Sulla base della predetta stima, è stato preso a riferimento l'omologo sistema di risoluzione delle controversie in ambito bancario (ABF presso Banca d'Italia) per formulare una previsione con riferimento alla dotazione organica e agli oneri accessori per tale nuova funzione.

In analogia a tale Organismo può osservarsi quanto segue:

- per gestire oltre 5000 reclami annui l'Arbitro Assicurativo dovrà dotarsi di 45 risorse, con competenze miste (prevalenza giuridiche ma anche economiche e attuariali);
- in analogia con ABF una stima del costo annuale complessivo di tali risorse si attesta a 3,3 milioni di euro, cui andrebbero affiancati anche i costi relativi alle procedure e alle dotazioni tecnico informatiche necessarie per il volume delle ADR stimate, portando complessivamente la stima in commento a circa 4 milioni di euro.

I predetti maggiori oneri trovano copertura nei contributi ex. art 335 del Codice delle Assicurazioni Private, posto che il fabbisogno stimato degli oneri di cui sopra è ampiamente inferiore alla capienza complessiva dei contributi esigibili (ottenuta assumendo costanti i premi 2017 e moltiplicandoli per l'aliquota del 2 per mille – aliquota massima fissata dalla legge) (cfr. tabella allegata).

Infatti, negli ultimi 10 anni la misura complessiva dei contributi a carico delle imprese è stata comunque compresa in un *range* tra 39,3 milioni e 51,6 milioni di euro; di talchè la relativa aliquota contributiva (funzione anche del livello dei premi incassati), si è mossa in un intervallo tra lo 0,34 per mille e lo 0,47 per mille, a fronte di un limite di legge che è pari al 2 per mille.

La copertura dei 4 milioni sopra stimati renderebbe conseguenzialmente necessario un incremento dell'attuale aliquota contributiva pari allo 0,0325 per mille, rimanendo, come sopra illustrato, ad un quarto del limite massimo previsto dalla legge.

All'art. 4, comma 4, del provvedimento viene previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate le modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter. In sostanza si ipotizza che il "ricorrente" all'arbitro assicurativo paghi una sorta di *enrollment fee* come avviene per Arbitro Bancario Finanziario attualmente stabilita dallo stesso in 20 euro, che vengono restituiti al cliente dalla banca/compagnia se il pronunciamento dell'arbitro è a favore del cliente. Tale contributo al costo della ADR non copre le spese di istruttoria



dell'arbitro, ma può funzionare come deterrente ai "ricorsi seriali/pretestuosi", soprattutto tenuto conto del fatto che sarebbero gli intermediari assicurativi- se soccombenti- a restituirla al cliente ricorrente e rimarrebbe comunque di importo minimale.

Al comma 5-del predetto art. 4, per le nuove funzioni di cui all'articolo 1, comma 34 del presente decreto legislativo, si prevede l'incremento di 45 unità della pianta organica dell'IVASS derogando all'art. 13, commi 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135. I vigenti limiti al bilancio e alla pianta organica dell'Istituto non consentono infatti l'efficace perseguimento delle suddette funzioni che l'IVASS è chiamato a svolgere in applicazione sia della normativa comunitaria sia della normativa nazionale.

Le 45 unità necessarie per l'avvio dell'Arbitro Assicurativo sarebbero articolate come segue:

- 1 Direttore (con livello retributivo modale riferito a personale neopromosso);
- 11 Specialisti (con livello retributivo modale riferito a personale neopromosso);
- 22 Esperti (livello retributivo iniziale riferito a personale di nuova assunzione);
- 11 Operativi (livello retributivo iniziale riferito a personale di nuova assunzione).

Il costo complessivo si attesterebbe a circa 3,3 milioni di euro come da sottostante tabella.

Profilo	Livello inquadramento	Numero risorse	Retribuzione individuale annua lorda (RAL)	Costo complessivo per Ivass (oneri inclusi)
Direttore	Liv. 6	1	120.000,00	200.000,00
Specialista	Liv. 4	11	67.500,00	1.188.000,00
Esperti	Liv. 1	22	39.200,00	1.412.400,00
Operativi	Liv. 1	11	24.800,00	473.000,00
TOTALE		45		3.273.400,00

Gli oneri finanziari delle attività in questione saranno pertanto coperti, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del CAP..

Non sono conseguenzialmente previste, per il complesso dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva 2016/97, a carico dell'IVASS, ulteriori esigenze di personale, né – conseguentemente – oneri aggiuntivi ulteriori, considerando anche il recupero di efficienza derivante dalla istituzione dell'Organismo di cui all'art. 108-bis cui sono affidate le funzioni di tenuta del Registro degli intermediari in atto svolte da IVASS con le attuali risorse.

Nuova disciplina sanzionatoria.

La riforma del sistema sanzionatorio non apporta alcuna modifica alla disciplina già vigente relativamente alle procedure applicative.



L'importo delle sanzioni pecuniarie è versato all'erario per le violazioni in materie diverse dalla r.c. auto (comprese tutte le violazioni riferite agli intermediari assicurativi), e la CONSAP – Fondo Garanzia Vittime della Strada per le sole violazioni in materia di r.c. auto. L'importo complessivo delle predette sanzioni che si prevede di incamerare è **in ogni caso** destinato ad aumentare in dipendenza dell'aumento dei minimi e dei massimi edittali per le sanzioni previste conformemente ai criteri specifici di delega.

In particolare, per quanto riguarda i proventi da versare alla CONSAP, è stato riformulato il comma 4 dell'art. 328 che richiama le sanzioni irrogate per la violazione dei medesimi precetti relativi alla materia r.c.auto e senza alcuna modifica (art. 145-bis e Capo III del Titolo XVIII). Si tratta delle seguenti fattispecie:

- a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione delle sanzioni irrogate per violazione degli articoli 10-quater e 182;
- b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione delle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183;
- c) 310-bis;
- d) 310 -ter (già art. 145-bis);
- e) 310-quater.

Nulla cambia nella nuova stesura del Codice in caso di mancato pagamento di sanzioni, a favore sia di CONSAP sia dell'ERARIO in quanto, così come oggi previsto dal CAP, l'IVASS avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione al Ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal d.P.R. 602/1073, espressamente richiamato nel nuovo comma 3 dell'art. 328 CAP.

Esclusione dell'applicazione dell'art. 6 della legge 689/81 (verifica ragioni e casi analoghi)
Nella nuova stesura del CAP non è previsto il principio della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981, analogamente a quanto disposto dall'art. 145, comma 11, del TUB e dall'art. 195-quinquies, comma 1, del TUF¹.

L'unico caso di solidarietà espressamente previsto dall'attuale CAP, art. 325, comma 3, è stato superato non essendo coerente con il principio, ricavabile dalle regole di vigilanza prudenziale introdotte dalla Direttiva Solvency II, della responsabilità diretta dell'impresa che esternalizza le funzioni (art. 30-septies, comma 1, del CAP introdotto con d.lgs. 74/2015).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Stefano Maffioletti

21 FEB. 2018



¹ Soltanto il TUF prevede, limitatamente alle sanzioni irrogabili ai consulenti finanziari, l'applicazione anche dell'art. 6 della legge n. 689/1981 (art. 195-quinquies, comma 2).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2016/97 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è stato adottato il Codice delle assicurazioni private (CAP), in attuazione delle direttive settoriali che hanno regolato e modificato la materia assicurativa nel corso degli anni.

Da ultimo, la direttiva **2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa** la disciplina di riferimento, quanto alla distribuzione dei prodotti assicurativi, è stata profondamente modificata quanto ad assetto di regolamentazione e sistema di vigilanza, al fine di armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.

Con la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 ed, in particolare, con l'articolo 5, sono stati individuati i principi e criteri direttivi specifici di recepimento il cui obiettivo è stato quello disciogliere, in massima parte, le opzioni rimesse ai Governi dei singoli Stati membri.

Nello specifico, i criteri di recepimento riguardavano, tra l'altro, la materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, il coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, la modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Ciò premesso, si rappresenta come la IDD si incentri sulla **nozione di distribuzione**, concetto più esteso della pura intermediazione assicurativa (cui faceva riferimento il precedente quadro normativo comunitario, tracciato dalla direttiva 2002/92/CE), con conseguente **ampliamento del novero dei destinatari della disciplina**. Le imprese di assicurazione o riassicurazione rientrano, infatti, ora a tutti gli effetti tra i soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di distribuzione nell'attività di collocamento diretto cui possono procedere senza avvalersi di intermediari.

A tal fine, vengono introdotte o modificate le previsioni sull'ambito di applicazione soggettivo, obblighi di registrazione e istituzione di Organismo per la registrazione, requisiti professionali ed organizzativi dei distributori, esercizio dell'attività transfrontaliera.

Ulteriori modifiche, sono altresì previste con riferimento alle regole di comportamento e all'informativa precontrattuale, ai nuovi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ed agli ambiti sanzionatori, sia con riferimento a quelli attinenti l'attività di distribuzione assicurativa, sia a quelli attinenti l'attività diversa dalla distribuzione assicurativa (rc-auto e solvibilità d'impresa).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal Testo Unico finanziario (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché la normativa attuativa e regolamentare adottata dal Ministero dello sviluppo economico, dall'IVASS e dalla CONSOB.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide, massimamente, sulla disciplina delle segnalazioni interne, sui requisiti di governo e di controllo dei prodotti assicurativi, sul Titolo IX, attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa (con relativi Capi e Sezioni), Titolo XIII, trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato, Titolo XVIII, sanzioni e procedimenti sanzionatori.

Sono altresì previsti ulteriori provvedimenti attuativi di dettaglio (di competenza IVASS), nonché governativi (per la costituzione dell'Organismo per la tenuta del RUI).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia è già attualmente disciplinata a livello di legislazione primaria (decreto legislativo) e viene ora modificata con provvedimento di pari livello, senza alcuna rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento di novella al Codice delle assicurazioni private si pone quale strumento di recepimento (obbligatorio) della direttiva 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Gli Stati membri sono vincolati a recepire la medesima direttiva nei limiti entro cui l'Italia è tenuta a novellare il quadro normativo nazionale.

In particolare, è rimessa ai singoli Stati membri la facoltà di esercitare le proprie opzioni nell'ambito di quelle indicate dalla medesima direttiva che, per l'Italia, sono state orientate nella legge di delegazione n. 163 del 2017, all'articolo 5 e sintetizzate in relazione illustrativa, per garantire nel tempo l'adeguamento del segmento della distribuzione assicurativa.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto introduce nuove definizioni o modifica quelle preesistenti, all'articolo 1 del CAP, come espressamente indicato nel testo della direttiva da recepire.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo della modifica fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

E' stato effettuato ricorso alla tecnica della novella integrando e modificando la normativa vigente in materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le abrogazioni normative connesse al recepimento della direttiva *IDD* sono state espressamente indicate nel testo della novella.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norma precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti ulteriori specifici provvedimenti attuativi, espressamente indicati nello schema di decreto legislativo, connessi alla individuazione operativa delle modalità di tenuta del registro, di consulenza, di vigilanza sugli IBIP e rimessi alla potestà regolamentare dell'IVASS e/o della CONSOB.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

RELAZIONE AIR

NOME PROVVEDIMENTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2016/97 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Referente

UFFICIO LEGISLATIVO - MISE

ELENCO ARTICOLI OGGETTO DELLA RELAZIONE CON RELATIVA RUBRICA

(vedi relazione illustrativa)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire. In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) *la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;*

Dai lavori preparatori della Commissione europea si evince che le passate turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. Nel novembre 2010, il G20 ha chiesto all'OCSE, al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board - FSB) e ad altre organizzazioni internazionali competenti di elaborare dei principi comuni nell'ambito dei servizi finanziari al fine di rafforzare la tutela dei consumatori. Nel progetto di testo del G20 sui principi di alto livello in materia di tutela dei consumatori si sottolinea la necessità di regolamentare e/o vigilare su tutti i prestatori di servizi finanziari e agenti che operano a diretto contatto con i consumatori. Tali principi stabiliscono che i consumatori dovrebbero sempre essere tutelati da norme comparabili volte a proteggere i loro interessi. L'attuale revisione dell'IMD1 dovrebbe essere considerata alla luce di tali orientamenti e delle iniziative internazionali correlate.

Nel quadro delle discussioni al Parlamento europeo sulla direttiva che disciplina l'approccio basato sul rischio in materia di capitalizzazione e vigilanza sulle imprese di assicurazione (solvibilità II), adottata nel 2009, è stata inoltre formulata una specifica richiesta di revisione dell'IMD1. Alcuni membri del Parlamento e alcune associazioni dei consumatori hanno sottolineato la necessità di rafforzare la protezione degli assicurati a seguito della crisi economica e hanno evidenziato il potenziale di miglioramento delle pratiche di vendita di diversi prodotti assicurativi. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in merito alle norme per la vendita di prodotti assicurativi vita con elementi di investimento. Al fine di garantire la coerenza tra i diversi settori, il Parlamento europeo ha chiesto che la revisione dell'IMD1 tenga conto della revisione in corso della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID II). Ciò significa che in tema di regolamentazione delle pratiche di vendita di prodotti assicurativi vita con elementi di investimento, la direttiva rivista (IMD2) pone le diverse legislazioni nazionali in linea con gli standard di tutela dei consumatori della direttiva MIFID II.

Per quanto riguarda il nostro Paese, con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è stato adottato il Codice delle assicurazioni private (CAP), in attuazione delle direttive settoriali che hanno regolato e modificato la materia assicurativa nel corso degli anni.

Da ultimo, con la direttiva **2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa** la disciplina di riferimento, quanto alla distribuzione dei prodotti assicurativi, è stata profondamente modificata quanto ad assetto di regolamentazione e sistema di vigilanza, al fine di armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.

Con la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 ed, in particolare, con l'articolo 5, sono stati individuati i principi e criteri direttivi specifici di recepimento il cui obiettivo è stato quello di sciogliere, in massima parte, le opzioni rimesse ai Governi dei singoli Stati membri.

Nello specifico, i criteri di recepimento riguardavano, tra l'altro, la materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, il coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, la modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Ciò premesso, si rappresenta come la IDD si incentri sulla **nozione di distribuzione**, concetto più esteso della pura intermediazione assicurativa (cui faceva riferimento il precedente quadro normativo comunitario, tracciato dalla direttiva 2002/92/CE), con conseguente **ampliamento del novero dei destinatari della disciplina**. Le imprese di assicurazione o riassicurazione rientrano, infatti, ora a tutti gli effetti tra i soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di distribuzione nell'attività di collocamento diretto cui possono procedere senza avvalersi di intermediari.

A tal fine, vengono introdotte o modificate le previsioni sull'ambito di applicazione soggettivo, obblighi di registrazione e istituzione di Organismo per la registrazione, requisiti professionali ed organizzativi dei distributori, esercizio dell'attività transfrontaliera.

Ulteriori modifiche, sono altresì previste con riferimento alle regole di comportamento e all'informativa precontrattuale, ai nuovi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ed agli ambiti sanzionatori, sia con riferimento a quelli attinenti l'attività di distribuzione assicurativa, sia a quelli attinenti l'attività diversa dalla distribuzione assicurativa (rc-auto e solvibilità d'impresa).

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'obiettivo principale è quello di introdurre le modifiche alla normativa nazionale recata dal CAP in materia assicurativa, onde recepire le novità introdotte dalla citata direttiva europea, garantendo il completo riassetto dei sistemi di vigilanza e controllo degli intermediari assicurativi.

Le ulteriori modifiche al testo del decreto legislativo n. 209 del 2005 hanno l'obiettivo, infine, di armonizzare gli aspetti formali e di *drafting* normativo alla disciplina sopravvenuta.

Il recepimento della direttiva rivista (IMD2) mira a migliorare in maniera efficiente la regolamentazione nel mercato assicurativo al dettaglio. Esso è volta a garantire condizioni paritarie tra tutti i soggetti che partecipano alla vendita di prodotti assicurativi e a rafforzare la protezione degli assicurati.

Gli obiettivi globali dell'attuale riesame della legislazione nazionale, in linea con le considerazioni svolte a livello europeo, sono **una concorrenza non falsata, la tutela dei consumatori e l'integrazione dei mercati**. In termini concreti, il recepimento della direttiva dovrebbe comportare i seguenti miglioramenti: **ampliare il campo di applicazione dell'IMD1 a tutti i canali di distribuzione** (ad es., i cosiddetti *direct writers* (sottoscrittori diretti), gli autonoleggi, ecc.); **individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse**; **umentare il livello di armonizzazione delle sanzioni** e misure amministrative previste in caso di violazione delle principali disposizioni dell'attuale disciplina; **migliorare la pertinenza e l'obiettività delle consulenze**; **garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti**; **semplificare e fare convergere le procedure per l'accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l'UE**.

Gli obiettivi della proposta sono coerenti con le politiche e gli obiettivi dell'Unione:

- Le nuove regole aumenterebbero le possibilità di scelta per i consumatori e la qualità dei servizi ricevuti;
- si raggiungerebbe un livello di informazioni migliore e una maggiore trasparenza, che probabilmente andrebbero a vantaggio della concorrenza e degli intermediari più efficienti;
- l'autorizzazione e la vigilanza degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi sarebbero armonizzate e il coordinamento tra gli organismi nazionali di vigilanza sarebbe rafforzato;
- tutti i venditori di prodotti assicurativi che operano nell'UE sarebbero soggetti a una regolamentazione adeguata, proporzionata e in linea con le esigenze delle PMI;
- le qualifiche professionali di tutti i venditori di prodotti assicurativi sarebbero commisurate alla complessità dei prodotti venduti;
- è prevedibile un aumento dell'accesso transfrontaliero al mercato;
- il regime di sanzioni si rafforzerebbe grazie all'istituzione di un apposito quadro armonizzato volto a prevenire e gestire le violazioni delle disposizioni principali della direttiva;

Al livello nazionale è possibile altresì individuare i seguenti obiettivi:

- a) il quadro normativo vigente non detta adeguate disposizioni per la tutela del consumatore in caso di vendita diretta da parte delle compagnie di assicurazione né ci sono adeguate garanzie in caso di vendita attraverso altri soggetti (come agenzie di viaggi e società di autonoleggio). Ne consegue che la protezione dei consumatori fino ad oggi è differente a seconda del canale di vendita utilizzato dal consumatore per l'acquisto del prodotto assicurativo.
- b) è necessario risolvere i conflitti di interessi tra il venditore di prodotti assicurativi e il consumatore finale dovuti alla composizione del compenso dei venditori. I conflitti di interesse possono

- provocare un danno per i consumatori in quanto gli intermediari potrebbero vincolarsi con un'unica o poche imprese di assicurazioni a monte (i consumatori che si rivolgono all'intermediario non avranno sufficienti possibilità di scelta per soddisfare al meglio le loro esigenze) o consigliare al consumatore prodotti che sono meglio remunerati per il venditore, piuttosto che quelli più adatti alle esigenze del consumatore.
- c) ai consumatori potrebbe essere fornita una *consulenza distorta* a causa dei suddetti conflitti di interessi derivanti dal compenso dei venditori, oppure la consulenza potrebbe essere di *scarsa qualità* in settori in cui i requisiti in materia di qualifiche professionali per il personale di vendita sono insufficienti. Per ovviare, le nuove norme dettano norme di base uniformi e diversificate per prodotti in tema di qualifiche professionali.
 - d) La costituzione di un apposito Organismo posto sotto il controllo dell'IVASS cui sarà attribuita la tenuta del registro, e il ruolo che il medesimo dovrà assolvere anche nella promozione dei comportamenti degli iscritti al registro - informati ai principi di correttezza e diligenza professionale - contribuirà ad accrescere la qualità dell'azione di vigilanza.
 - e) l'accesso ai mercati transfrontalieri fino ad oggi non è stato adeguatamente regolamentato e pertanto è stato penalizzante per i venditori di prodotti assicurativi con conseguenze negative anche in termini di quantità di operazioni transfrontaliere. Il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, l'introduzione di regole precise per poter operare all'interno della UE in libera prestazione dei servizi e in libertà di stabilimento dovrebbero garantire un accesso più ordinato e corretto ai mercati. Il registro unico presso l'EIOPA consentirà ai consumatori di trovare informazioni circa i venditori di prodotti assicurativi in tutti gli Stati membri dell'UE.
 - f) Il settore assicurativo non ha ancora un sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative, nella forma di Arbitro Assicurativo del tipo degli organismi già esistenti per il settore bancario (ABF) e finanziario (ACF). Considerato l'elevato livello di conflittualità tra clienti e fornitori di prodotti assicurativi e il peso delle relative controversie sul contenzioso giudiziario, la presenza di efficaci sistemi di ADR, grazie all'alternativa più rapida ed economica che rappresenta rispetto al ricorso alle ordinarie vie giudiziali, produce importanti effetti deflattivi del contenzioso sia giudiziario che extragiudiziario e dei relativi costi, con potenziali effetti positivi sul livello dei premi richiesti agli assicurati. Per ovviare a tale carenza, è prevista una integrazione del CAP, consistente nell'introduzione del concetto di "sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" e nell'inserimento di un nuovo articolo (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie) composto di 4 commi.
 - g) la mancanza di sistema sanzionatorio adeguato. La Direttiva IDD prevede un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per rispondere ai principi europei di adeguatezza del sistema stesso: efficacia, dissuasività e deterrenza. Le sanzioni nazionali sono state pertanto riaccordate agli importi previsti dalla direttiva. Al fine di rendere armonico tutto il sistema sanzionatorio si è reso necessario rivedere l'impianto sanzionatorio del Codice delle assicurazioni, inclusa la parte relativa alla violazione delle norme diverse dalla distribuzione assicurativa, che fino ad oggi sono connotate da sole sanzioni pecuniarie di modesto importo aventi scarsa incisività e deterrenza. Pertanto in aderenza alla legge delega è stata prevista una rivisitazione complessiva dell'assetto sanzionatorio disegnato dal CAP, che prevede nuove sanzioni proporzionate alla gravità

delle violazioni concernenti l'esercizio generale dell'attività di impresa, legate al mancato rispetto delle disposizioni poste a presidio della sana e prudente gestione aziendale e della tutela degli assicurati.

Così operando, viene perseguito un duplice obiettivo:

- la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, che, muovendo da una visione unitaria e complessiva del sistema, disciplinasse sia la violazione delle norme in materia di distribuzione assicurativa sia quella delle disposizioni concernenti la più generale attività di impresa;
- l'armonizzazione, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, con la disciplina dettata dal testo unico Bancario, in linea con quanto già previsto dalla legge istitutiva dell'IVASS.

Il conseguimento di questi obiettivi generali comporta la realizzazione dei seguenti obiettivi più specifici:

- garantire ai partecipanti al mercato condizioni eque di concorrenza;
- aumentare la trasparenza e la protezione dei consumatori;
- garantire una maggiore trasparenza verso le autorità di regolamentazione e delineare un quadro più chiaro anche in termini di ripartizione di poteri tra Autorità *Home* e *host* anche al fine di perseguire un miglior coordinamento a livello UE e favorire l'operatività *cross-border* degli operatori.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'indicatore principale sarà dato dall'introduzione delle nuove modalità di gestione del registro e vigilanza sugli intermediari, dai tempi di attuazione della normativa secondaria (che porta a compimento la costituzione dell'Organismo ed i sistemi di ADR nel settore assicurativo), nonché dall'adozione per regolamento IVASS della disciplina di diretta emanazione comunitaria.

In linea con la proposta di monitoraggio a livello comunitario, dovrebbero essere elaborate delle relazioni sulla tutela dei consumatori; sui progressi compiuti nel conseguimento di una concorrenza senza distorsioni; sugli sviluppi nelle attività transfrontaliere e sull'impatto delle misure proposte sui mercati assicurativi.

La relazione sull'attività svolta dall'IVASS nel 2016 dà il quadro del mercato dell'intermediazione in Italia. Dalla relazione emergono gli sforzi dell'Autorità volti a massicce operazioni di pulizia del Registro, al monitoraggio di intermediari che hanno rapporti con imprese estere problematiche, al rispetto degli obblighi inerenti la separazione patrimoniale.

Come detto sopra l'attuazione della direttiva contribuirà al miglioramento dell'efficacia dell'azione di vigilanza.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento sono gli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nonché lo stesso Istituto di vigilanza IVASS e CONSOB, nonché gli altri operatori del settore. Destinatari indiretti dell'intervento sono, invece, tutte le altre istituzioni o soggetti interessati, tra i quali, quali, i consumatori e, per le modifiche di coordinamento ed armonizzazione, il MEF e gli altri Ministeri coinvolti.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La sezione descrive le consultazioni effettuate con destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni. Nelle consultazioni di cui alla presente sezione non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per mezzo del recepimento di una direttiva comunitaria caratterizzata, tra l'altro, dall'ampia presenza di formulazioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto dei principali *stakeholder* ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi comunitarie.

Ciò premesso, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, in collaborazione con l'Istituto di vigilanza sono state acquisite preliminari osservazioni tecniche, coinvolgendo in appositi tavoli di confronto le associazioni di rappresentanza del settore (imprese, intermediari e banche) e trasmettendo successiva informativa anche al CNCU. In fase di stesura tecnica del testo di recepimento, quindi, è stata trasmessa ampia sintesi descrittiva alle medesime associazioni per dovuta informativa ed eventuali osservazioni.

Si evidenzia, preliminarmente, la coerenza formale e sostanziale delle soluzioni proposte con i criteri normativi di delega, suddivisi in 14 lettere (a-p) e relative sotto-numerazioni, che tengono conto della minima armonizzazione imposta dall'Unione europea, a garanzia del maggior livello di tutela anche dei consumatori, attraverso i seguenti punti di riferimento:

- a) una più chiara ripartizione di competenze di vigilanza, a tutela dei clienti di prodotti assicurativi di investimento, tra CONSOB ed IVASS;
- b) maggiore trasparenza e razionalizzazione nella tenuta del RUI (anche mediante la costituzione di apposito organismo) e più ampia responsabilizzazione degli operatori di settore (confermando le sezioni corrispondenti ai collaboratori degli intermediari) e agli intermediari a titolo accessorio – nuova sezione f));
- c) maggiore tutela degli assicurati con riferimento alla trasparenza e all'informativa rilasciata in fase precontrattuale e contrattuale, anche in caso di vendita abbinata;
- d) disciplina della prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo;

e) nuova disciplina in tema di *disclosure* su commissioni ed onorari;

f) introduzione di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati;

g) modifica ed aggiornamento della disciplina sanzionatoria, in linea con le indicazioni fornite dalla direttiva e secondo principi di massima armonizzazione dei settori assicurativo-bancario-finanziario.

E' stata altresì garantita la partecipazione al processo regolatorio di secondo livello alle istanze del mercato, mediante rinvio ai provvedimenti attuativi IVASS (ad esempio, in tema di consulenza).

E' stata, infine, garantita la dignità professionale di tutti gli operatori coinvolti nel processo distributivo, ivi compresi i collaboratori e gli intermediari a titolo accessorio, cui è stata confermata o riconosciuta autonoma iscrizione al RUI.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la cd. opzione zero, in quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti e sostanzialmente vincolate dalla citata legge di delegazione europea, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine del 23 febbraio 2018.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione. In caso di recepimento di direttive europee, tra le opzioni è inclusa quella corrispondente al livello minimo di regolazione previsto dalle direttive.

La sezione illustra, inoltre, i risultati della comparazione tra le opzioni esaminate, eventualmente basata anche sulla stima degli effetti attesi. La comparazione tiene conto, in ogni caso, della prevedibile efficacia e della concreta attuabilità delle stesse, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione.

La Commissione europea nell'*impact assessment* ha preso in considerazione un considerevole numero di opzioni, ma ha considerato l'intervento regolatorio indispensabile per colmare le lacune che si sarebbero riscontrate nel settore assicurativo se confrontato con settori e normative affini (es. MIFID2, PRIIPS).

Ciò premesso, limitatamente ai casi in cui la direttiva stessa garantiva agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di provvedimento, sulla base del supporto tecnico dell'Istituto di vigilanza e secondo le direttive indicate dalla legge di delegazione, ha espressamente individuato gli orientamenti del caso.

Al riguardo, si rinvia a quanto riportato nella sezione 8 della presente relazione (relativamente al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea) nonché, quanto al contenuto e all'esercizio delle opzioni demandate al legislatore nazionale, all'articolo 5 della legge n. 163 del 2017 (che reca i criteri specifici di recepimento della direttiva), come declinati nello schema di decreto legislativo e descritti nella relazione illustrativa.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

- A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

I vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (comunitario).

Gli interventi proposti in linea con i criteri specifici di recepimento, oltre che gli esiti delle preconsultazione nazionale, come più sopra sintetizzate, hanno ulteriormente ridotto i possibili svantaggi connessi alla regolamentazione adottata.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di recepimento della direttiva, il nuovo sistema di gestione della intermediazione assicurativa e i neo introdotti principi di trasparenza e semplificazione a garanzia dei consumatori, oltre che la modifica della disciplina sanzionatoria, garantiscono maggiore efficienza e sicurezza nell'interesse degli assicurati.

I vantaggi collettivi netti, quindi, appaiono connessi alla maggiore trasparenza e vigilanza sui comportamenti dei distributori assicurativi, legato ad un sistema di vigilanza e sanzione orientato alla verifica costante della esistenza dei requisiti imposti a livello europeo ed effettiva dissuasione da comportamenti scorretti.

Dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dell'Istituto di vigilanza, il nuovo assetto regolamentare comporterà vantaggi in termini di possibilità di verifica e monitoraggio, sebbene richiederà un maggiore investimento di risorse e di strutture, di fatto finanziato dal sistema di

vigilanza e dal contributo (diretto e indiretto) a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché degli intermediari.

Quanto, infine, alle opzioni esercitate e rimesse alla libera disponibilità dei singoli Stati membri, le stesse risultano sostanzialmente finalizzate a ridurre al massimo l'impatto e i conseguenti oneri sulle imprese, garantendo tempi adeguati per la gestione a regime del nuovo assetto.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Il recepimento della direttiva che novella il Codice delle assicurazioni private incide sulle procedure di controllo e vigilanza dell'offerta di prodotti assicurativi attraverso il segmento della distribuzione, nonché sui sistemi e sulla qualità della governance amministrativa anche degli operatori, come più sopra descritti: in termini di vantaggi, la nuova regolamentazione garantirà un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, nonché di maggior tutela per i clienti.

Le opzioni sciolte con la citata legge di delegazione europea sono state adottate in linea con la necessità di permettere al sistema economico di adeguarsi ai nuovi criteri di vigilanza senza subire, nel medio e breve periodo, effetti anticiclici nel proprio assetto di gestione organizzativa preesistente.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.

Quanto agli operatori del settore va segnalata l'eventuale rimodulazione degli oneri informativi connessi all'attività di vigilanza dell'Istituto IVASS, pur previsti dai vincoli di recepimento della direttiva, introdotti nell'ambito degli ordinari flussi informativi già previsti dal Codice delle assicurazioni private, e connessi alla previgente attività di vigilanza e tenuta del RUI.

Relativamente agli oneri ulteriori a carico degli operatori, che si intendono bilanciati rispetto ai vantaggi connessi alla tutela dei consumatori e degli assicurati, il regolatore IVASS ha positivamente valutato e proposto l'inserimento di un'apposita disposizione volta a garantire il versamento delle somme dei premi pagati direttamente sul conto dell'impresa di assicurazione per conto della quale è svolta l'attività di intermediazione.

Le ragioni, più diffusamente riportate in relazione illustrativa, attengono alla maggior tutela dei consumatori ed alla riduzione di comportamenti opportunistici di taluni operatori.

Ciò premesso, al fine comunque di garantire una graduale applicazione della disposizione in parola (comma 19, che introduce l'articolo 117, comma 1-bis nel CAP) e di coniugare l'interesse del regolatore e degli assicurati con quello degli operatori e dei distributori, il Governo ha proposto l'entrata in vigore dell'obbligo in parola, decorso un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva, al fine di permettere la definizione di eventuali nuovi assetti organizzativi per il mercato.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Si ravvisano le seguenti condizioni o fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio di cui tener conto ai fini dell'attuazione dello stesso:

L'istituzione di un sistema di risoluzione alternativo delle controversie, nella forma di arbitro assicurativo, come richiesto dalla direttiva, potrà realizzarsi presso l'IVASS che già dispone delle competenze tecniche e dell'esperienza per svolgere tale ruolo, sul presupposto del necessario ampliamento della pianta organica dell'Istituto ed attraverso un adeguato sistema di finanziamento del nuovo organismo. L'esigenza di un ampliamento della pianta organica dell'IVASS è connessa con il prevedibile impatto del nuovo organismo, mutuata anche dall'esperienza dell'Arbitro bancario (ABF) operante presso Banca d'Italia. Per stimare, in modo estremamente approssimato, un potenziale numero di ricorsi all'Arbitro assicurativo può essere utile far riferimento al numero e alle tipologie di reclami che i consumatori inviano all'IVASS. Nel 2016 l'Istituto ha ricevuto e trattato 21.432 reclami; di questi 12.712 (59% del totale) relativi all'ambito r.c. auto, con una incidenza molto elevata di quelli relativi all'area sinistri (86,5% del totale ramo), e 5.987 agli altri rami danni (circa 70% riguardanti l'area liquidazione sinistri). I reclami relativi all'area vita sono stati 2.733.

(Cfr. sezione 1b)

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di distribuzione assicurativa non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato assicurativo nel Paese e nell'intera Unione europea.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I soggetti preposti all'applicazione della modifica normativa sono l'Istituto di vigilanza IVASS e la CONSOB, nonché – nei limiti delle proprie competenze – il Ministero dello sviluppo economico (e, per parte di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze), quale Amministrazione titolare della competenza ad adottare provvedimenti normativi nel settore di riferimento.

Destinatari dell'intervento normativo, poi, sono le stesse imprese ed intermediari di assicurazione (agenti, broker e banche, oltre ai collaboratori e agli intermediari a titolo accessorio).

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Le modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già eventualmente previste per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa comunitaria.

In ogni caso, alle stesse verrà data pubblicità tramite la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché con apposita comunicazione ai destinatari della normativa di riferimento, da parte dell'Istituto nell'ambito della propria attività di vigilanza sul settore assicurativo.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

L'IVASS darà attuazione al sistema di vigilanza secondo i termini di entrata in vigore e applicazione della direttiva e, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, verificherà la corretta applicazione delle modifiche intervenute proposte al Codice delle assicurazioni private.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

L'intervento non prevede meccanismi di revisione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Risultano rispettati i livelli minimi di regolazione europea, in linea con le indicazioni fornite dalla legge di delegazione europea.

La direttiva 2016/97 è una direttiva di armonizzazione minima. Sono previsti atti delegati in materia. In particolare è stato emanato il regolamento delegato della Commissione europea n. 2017/2358 di governo e controllo del prodotto (*Product Oversight Governance – POG*) ed il Regolamento delegato della Commissione europea n. 2017/2359 in materia di prodotti di investimento assicurativi che si

applicheranno direttamente ad integrazione delle norme del CAP di recepimento della direttiva IDD. In attuazione è stato emanato anche il Regolamento di esecuzione della Commissione 2017/1469.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2016/97 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTAI** a direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione);
- VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTAI** a legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- VISTA** la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 ed, in particolare, l'articolo 5;
- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
- VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
- ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la lettera m-bis), è inserita la seguente: «m-ter) consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione;»;



- b) dopo la lettera *cc-quater*), sono inserite le seguenti:
- «*cc-quinquies*) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa;
 - cc-sexies*) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa;
 - cc-septies*) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
 - 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;
 - 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale;»;
- c) dopo la lettera n), è inserita la seguente: «n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;»;
- d) dopo la lettera *l-bis*), è inserita la seguente: «*l-bis.1*) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa;»;
- e) alla lettera *ggg*), dopo le parole: «o dell'impresa di riassicurazione;» sono aggiunte le seguenti: « con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale;»;
- f) alla lettera *ggg-bis*), dopo le parole: «o presta servizi;» sono aggiunte le seguenti: «c on riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi;»;
- g) dopo la lettera *iii*), è inserita la seguente: «*iii.1*) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;»;
- h) dopo la lettera *ss*), è inserita la seguente: «*ss-bis*) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:
 - i) prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
 - ii) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
 - iii) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
 - iv) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;



- v) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;»;
- i) alla lettera vv), dopo le parole: «l'attività assicurativa o riassicurativa;» sono aggiunte le seguenti: « con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso;»;
- l) dopo la lettera vv-ter) è inserita la seguente: «vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:
- 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
 - 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;».
2. Dopo l'articolo 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente capo:
- «Capo III-bis - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione
- ART. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni) 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, di cui al presente codice.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
- a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
 - c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto riguardo all'età del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS.

ART. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di violazioni) 1. L'IVASS:

- a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili;
- b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
- c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;



2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»
3. Dopo l'articolo 30-*novies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
- «ART. 30-*decies* (Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti) 1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-*bis* e 185-*ter*, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.
3. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di riferimento, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
4. I soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
5. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.»
4. All'articolo 38, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- «2-*bis*. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-*bis*, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.»
5. La rubrica del Titolo IX è sostituita dalla seguente: «Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa».
6. L'articolo 106, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
- «ART. 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa) 1. L'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più



contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso. ».

7. L'articolo 107, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:
- «ART. 107 (Ambito di applicazione) 1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese di assicurazione e V e VI per le imprese di riassicurazione, le disposizioni del presente Titolo disciplinano le condizioni di accesso ed esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica, ivi inclusa l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri, nonché l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connessa con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando è svolta da intermediari registrati in Italia.
2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano altresì l'attività di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio, e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica.
3. Non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attività:
- a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;
 - b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;
 - c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;
 - d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione del contratto.
4. E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:
 - 1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o
 - 2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
 - b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;
 - c) in deroga alla lettera b) , qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro.



5. Nell'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo che se ne avvale garantisce che:

- a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni riguardanti rispettivamente gli elementi di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c), se agisce su incarico dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro intermediario;
- b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di assicurare la conformità con quanto previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto;
- c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui all'articolo 185.

6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attività di distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell'IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al Capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.

7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti, a titolo accessorio, nel o dal territorio della Repubblica.

ART. 107-bis (Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa)

1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:

- a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitano direttamente tale attività;
- b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
- c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
- d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies.».

8. La rubrica del Capo II del Titolo IX è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di distribuzione».

9. All'articolo 108, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di distribuzione»;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'articolo 109. Il registro indica gli Stati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.»;



- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attività non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.»;
 - d) al comma 3, dopo le parole: «intermediari assicurativi» sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,» e, dopo le parole «articolo 116», le parole «, comma 2» sono soppresse;
 - e) al comma 4, dopo le parole: «intermediario di assicurazione» sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,».
10. Dopo l'articolo 108, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
- «ART. 108-bis (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
1. È istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2 e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'organizzazione dell'Organismo, ~~inclusi gli aspetti relativi al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei compiti al medesimo attribuiti.~~ L'Organismo promuove altresì la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità:
- a) l'istituzione dell'Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
 - b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo;
 - c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS;
 - d) le modalità attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice,
 - e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).
2. L'Organismo è sottoposto al controllo dell'IVASS che, con regolamento, disciplina le modalità di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi, secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo, con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate e l'efficacia dell'attività svolta in relazione alle funzioni affidate.
3. L'Organismo è finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 **versato all'IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 1.**
4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l'Organismo esercita la propria attività e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.»
11. All'articolo 109, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi»;
- b) al comma 1, dopo le parole: «intermediari assicurativi» sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,»;
- c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.
1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.»;
- d) al comma 2, lettera d), le parole: «articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 106» e, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies).»;
- e) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.»;
- f) al comma 3 le parole: «all'IVASS a pena di radiazione dal registro» sono sostituite dalle seguenti: «all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi» e al comma 4 la parola: «IVASS» è sostituita dalle seguenti: «Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi»;
- g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.
4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.
4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.
4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:



- a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
 - b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
 - c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
- 4-*septies*. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-*sexies* è tempestivamente comunicata.
- 4-*octies*. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»;
- h) al comma 5, la parola: «IVASS» è sostituita dalle seguenti: «Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi».
12. Dopo l'articolo 109, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «ART. 109-*bis* (Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio) 1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di una o più imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica è tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate ed accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì disciplinate le relative modalità di registrazione.
3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1.
4. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4, 4-*quinquies*, 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*octies*, 5 e 6, nonché degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti all'attività di intermediazione nei locali dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti.».
5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all'attività di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109.
6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalità applicative del presente articolo.».
13. All'articolo 110, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera c), le parole: «, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione» sono soppresse;
 - b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere



adeguate cognizioni e capacità professionali sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche.

2-bis. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova valutativa.»;

- c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquanta mila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquanta mila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.».

14. All'articolo 111, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese»;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.»;
- c) al comma 2, dopo le parole: «Le imprese» sono inserite le seguenti: «che operano come distributori e le imprese», e dopo le parole: «formazione adeguata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1»;
- d) al comma 4, dopo le parole: «o dell'intermediario assicurativo» sono aggiunte le seguenti: «per conto dei quali tali soggetti operano»;
- e) il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza.

5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.».

15. All'articolo 112, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 2 e 3, le parole: «attività di intermediazione» sono sostituite dalle seguenti: «attività di distribuzione»;
- b) al comma 4, la parola: «mediazione» è sostituita dalla seguente: «distribuzione»; dopo le parole: «persone fisiche diverse» sono inserite le seguenti: «iscritte alla medesima sezione»;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. E' altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo



- 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.»;
- d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa o riassicurativa.».
16. All'articolo 113, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole: «L'IVASS dispone la» sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla»;
- b) al comma 1, alla lettera f), le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
- c) al comma 2, la parola: «IVASS» è sostituita dalle seguenti: «Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi»
- d) al comma 3 la parola: «disciplinare» è sostituita dalla seguente: «sanzionatorio».
17. Dopo l'articolo 114, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
- «ART. 114-bis (Requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112) 1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.
2. Le imprese definiscono, mantengono, ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.
3. L'IVASS, con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.».
18. L'articolo 116 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dalle seguenti sezioni:
- «Sezione I – Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica
- ART. 116 (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi) 1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operatività nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro,



Indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1.

ART. 116-*bis* (Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro) 1. L'intermediario di cui all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti informazioni:

- a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109;
- b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
- c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro;
- d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'intermediario può iniziare ad esercitare l'attività nello Stato membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi lo informa dell'avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi dà notizia di tale operatività nel registro.

3. L'intermediario è tenuto a rispettare le disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e tramite il sito internet dell'AEAP, mediante appositi collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni delle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

ART. 116-*ter* (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni:

- a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario;
- b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
- c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro;
- d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare;



e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è possibile ottenere documenti;

f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.

2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, nonché l'accessibilità alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

4. L'intermediario può altresì iniziare ad esercitare l'attività nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.

5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Sezione II - Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro

ART. 116-*quater* (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica) 1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-bis.

2. L'intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l'attività sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.

ART. 116-*quinqües* (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica) 1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione



- all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.
3. L'intermediario può iniziare a svolgere l'attività di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. L'IVASS verifica che l'attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-*decies*, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonché alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorità dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.
5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.

Sezione III – Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell'esercizio della vigilanza

ART. 116-*sexies* (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante) 1. Nell'ipotesi in cui l'attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorità dello stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30-*decies*, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.

2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS, se agisce in qualità di autorità dello stato membro d'origine, informa tempestivamente l'intermediario interessato e l'AEAP.

Sezione IV – Violazioni in caso di esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento

ART. 116-*septies* (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi)

1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l'esercizio di tale attività, ne informa l'Autorità dello Stato membro d'origine.

2. Nell'ipotesi in cui, nonostante le misure adottate dall'autorità dello Stato membro di origine o in caso di inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario continui ad operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli interessi generali degli assicurati



e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato assicurativo e riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo aver informato l'Autorità dello stato membro di origine, adottare misure idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarità, ivi inclusa la possibilità di vietare all'intermediario interessato la prosecuzione dell'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica.

3. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4. Nel caso in cui si renda necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS può adottare ogni misura non discriminatoria idonea a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio della Repubblica, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento che vieti l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.

5. Le misure adottate dall'IVASS in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonché senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea.

ART. 116-octies (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento) 1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l'attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative disposizioni di attuazione, può adottare misure idonee.

2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualità di Autorità dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarità commesse.

3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarità, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato membro.

4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato membro d'origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS può adottare misure idonee non discriminatorie idonee a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l'adozione nei confronti dell'intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.



7. Le misure adottate dall'IVASS in conformità al presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate all'intermediario interessato, nonché senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea.

ART. 116-*novies* (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani) 1. L'IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

ART. 116-*decies* (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale) 1. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all'articolo 116-*undecies*, ivi inclusa l'adozione di misure che vietino all'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di esercitare l'attività, in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica.

2. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure dirette a vietare l'esercizio da parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede in altro Stato membro dell'attività sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, qualora l'attività sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio della Repubblica, al fine di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani e, laddove al contempo, tale attività pregiudichi l'efficace funzionamento dei mercati assicurativi o riassicurativi italiani con riguardo alla tutela degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee dirette alla tutela dei diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

ART. 116-*undecies* (Pubblicazione delle norme di interesse generale)

1. L'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l'eventuale informativa riguardante l'imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.»

19. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per gli intermediari iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), e i relativi collaboratori iscritti nella sezione del registro di cui al citato articolo 109, comma 2, lettera e), nonché per gli intermediari iscritti alla sezione del registro di cui al suddetto articolo 109, comma 2, lettera c), il versamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato direttamente sul conto dell'impresa di assicurazione o riassicurazione per conto della quale è svolta l'attività di distribuzione";



b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.».

20. All'articolo 118 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 è abrogato.

21. Dopo l'articolo 119, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
"ART. 119-*bis* (Regole di comportamento e conflitti di interesse) 1. I distributori di prodotti assicurativi operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7.

3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.

4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.

5. Il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

6. Ferma restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi:

a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;

b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

8. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.

ART. 119-*ter* (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza) 1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:

a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e

b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.



2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.
 3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
 4. Qualora un intermediario assicurativo comunichi al contraente di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del contraente.
 5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione. L'IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta.
22. L'articolo 120, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:
- «ART. 120 (Informazione precontrattuale) 1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
- a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo;
 - b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3;
 - c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;
 - d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
 - e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di un'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
- a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
 - b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2;
 - c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.



ART. 120-*bis*. (Trasparenza sulle remunerazioni) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:

- a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.

3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti.

4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.

5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti.

6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 120-*quater*.

ART. 120-*ter* (Trasparenza sui conflitti di interesse) 1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l'intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:

- a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
- c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-*ter*, comma 4;
- d) fermo quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;
- e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-*bis*.



ART. 120-*quater* (Modalità dell'informazione) 1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-*ter*, 120, 120-*bis*, 120-*ter*, 121-*sexies*, 185, 185-*bis* e 185-*ter* sono comunicate ai contraenti:

- a) su supporto cartaceo;
- b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- d) a titolo gratuito.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:

- a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, comma 4;
- b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, comma 5.

3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e
- b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:

- a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
- b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
- c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
- d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.

7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

ART. 120-*quinquies* (Vendita abbinata) 1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione



adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-*decies* del testo unico bancario.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.».

23. L'articolo 121, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«ART. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-*bis* e 185-*ter*, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

- a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
- b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
- d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
- e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-*bis*;
- f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-*quater* e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza, e comunque non oltre i cinque giorni successivi. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120-*quater*, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-*quater*, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.».



24. Dopo l'articolo 121, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti capi:

«Capo III-bis (Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio)

ART. 121-bis (Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi) 1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.

ART. 121-ter (Disposizioni particolari in materia di governo e controllo del prodotto) 1. Le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.

2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:

a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;

b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

Capo III-ter (Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

ART. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) 1. Fatta salva la competenza della CONSOB di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione, l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.

2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi.

3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

ART. 121-quinquies (Conflitti di interesse) 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all'articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.



2. In deroga all'articolo 120-*quater*, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119-*bis*, comma 7, sono:

- a) fornite su un supporto durevole;
- b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

ART. 121-*sexies* (Informativa al contraente e incentivi) 1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-*bis*, commi 1 e 2, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al contraente una valutazione periodica dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo, come indicato all'articolo 121-*septies*;
- b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportuni indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte;
- c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da comunicare al contraente, le informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti terzi.

2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti. L'IVASS, sentita la CONSOB, può stabilire con il regolamento di cui all'articolo 121-*quater* che le informazioni di cui ai commi 1 e 2 siano fornite in formato standardizzato.

4. Fatto salvo l'articolo 120-*bis*, commi 1 e 3, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli 119-*bis*, comma 1, e 121-*quinquies*, quando pagano o percepiscono un onorario o una commissione o forniscono o ricevono benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce per conto del contraente medesimo, solo se operano in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui all'articolo 121-*quater*.

ART. 121-*septies* (Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti) 1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 121-*quater* i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.



2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano adatti a lui e, in particolare, siano idonei alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite.
3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce consulenza in materia di investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai requisiti di idoneità previsti dal comma 2 del presente articolo.
4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia adeguato al contraente stesso.
5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, accerta che l'intero pacchetto sia adeguato nel suo insieme ai sensi del comma 4.
6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia adeguato al contraente stesso.
7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui al comma 2 o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia adeguato alle esigenze del contraente stesso.
8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché delle altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri documenti o testi normativi.
9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei contraenti.
10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al contraente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di idoneità in cui sia indicata la fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4.
11. Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna preventiva della dichiarazione di idoneità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di idoneità su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:



a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di idoneità subito dopo la conclusione del contratto;

b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di idoneità prima della conclusione del contratto.

12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha informato il contraente che effettuerà periodicamente la valutazione di idoneità, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con il regolamento di cui all'articolo 121-quater le modalità applicative del presente articolo, inclusa la possibilità di fornire le relative informazioni in formato standardizzato.»

25. All'articolo 132-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 11 è abrogato.
26. All'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «Il mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro» sono soppresse.
27. All'articolo 145-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 è abrogato.
28. All'articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, la parola: «nota» è sostituita dalla seguente: «documentazione»;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) al comma 3, le parole: «e dagli intermediari» sono soppresse.
29. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «Nell'offerta e nell'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'esecuzione», e le parole: «e gli intermediari», sono soppresse;
 - b) al comma 1, la lettera b), è abrogata.
30. All'articolo 184 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter.»;
 - b) al comma 2, le parole: «dell'intermediario», sono sostituite dalle seguenti: «del distributore».
31. L'articolo 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:
- «ART. 185 (Documentazione informativa) 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:
- a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP);



- b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita);
- c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinché il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto.

ART. 185-bis (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni) 1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:

- a) è un documento sintetico e autonomo;
- b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
- c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
- d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- e) è preciso e non fuorviante;
- f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
- g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
- a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
- b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
- c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
- d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
- e) gli obblighi all'inizio del contratto;
- f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
- g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
- h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
- i) le modalità di risoluzione del contratto.



ART. 185-ter (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita) 1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:

- a) è un documento sintetico e autonomo;
- b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;
- c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
- d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
- f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:

- a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
- b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi;
- c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
- d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
- e) gli obblighi all'inizio del contratto;
- f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
- g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro;
- h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
- i) le modalità di risoluzione del contratto.

3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.

4. L'IVASS, con regolamento può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.»

32. L'articolo 186, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
- «ART. 186 (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo) 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa può trasmettere preventivamente all'IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli obblighi di informazione. L'IVASS può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.



4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalità da osservare, prima della pubblicazione del documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.».
33. L'articolo 187 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«ART. 187 (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo) 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.».
34. Dopo l'articolo 187-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente capo:
«Capo II *bis* - Controversie
ART. 187-*ter* (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie) 1. I soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d), aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione.
2. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».
4. Alla copertura delle relative spese di funzionamento, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice.
35. All'articolo 191, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «delle imprese e degli intermediari nell'offerta dei prodotti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi».
36. Dopo l'articolo 202, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica della Sezione I del Capo IV è sostituita dalla seguente: «Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione.».
37. Dopo l'articolo 205-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«ART. 205-*ter* (Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione) 1. L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni



previste da tale disposizione, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.

2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e di quello unico europeo tenuto dall'AEAP, l'IVASS e le altre autorità competenti si scambiano, su base regolare, ogni informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112 in capo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.

3. L'IVASS e le altre autorità competenti si scambiano altresì informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui è stata irrogata una misura sanzionatoria di cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 109, ai sensi dell'articolo 113, o dal registro europeo.».

38. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «eventualmente incontrate dalle imprese», sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari, anche a titolo accessorio,».
39. Dopo l'articolo 304 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo I del Titolo XVIII è sostituita dalla seguente: «Abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza».
40. All'articolo 305 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 è abrogato.
41. All'articolo 306 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è abrogato.
42. All'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, prima delle parole: «compagnia di assicurazione», e prima delle parole: «compagnia di riassicurazione», sono inserite le seguenti: «impresa o»;
 - b) al comma 2, dopo le parole: «produttore diretto di assicurazione,», sono inserite le seguenti: «intermediario di assicurazione a titolo accessorio,»;
 - c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».
43. Dopo l'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«ART. 308-bis (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. ».



44. Dopo l'articolo 308-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo II del Titolo XVIII è sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa».
45. L'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato.
46. L'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«ART. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie) 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quarter, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies, 1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione;
b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione;
c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse è superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.»
47. Dopo l'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono inseriti i seguenti:
«ART. 310-bis (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre) 1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.
2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.

ART. 310-ter (Scatole nere e altri dispositivi elettronici) 1. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di ritardo.

ART. 310-quater (Obblighi di comunicazione alle banche dati) 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza



del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.

ART. 310-*quinquies* (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi) 1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. ».

48. L'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«ART. 311 (Assesti proprietari) 1. L'omissione l'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 70, comma 1, 71, 74, comma 1 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o dalle relative norme di attuazione è punita, se commessa da una persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro e, se commessa da una persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».

49. Dopo l'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«ART. 311-*bis* (Principio della rilevanza della violazione) 1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-*bis*, comma 1, e dall'articolo 310-*quater* si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonché e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

ART. 311-*ter* (Ordine di porre termine alle violazioni) 1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311-*quinquies*; l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310.

ART. 311-*quater* (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole) 1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-*bis*, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, 182 e 183, o delle relative norme di attuazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita all'articolo 8-*bis*, della legge n. 689 del 1981, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-*septies* e all'applicazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata all'articolo 310, comma 1. L'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche a distanza non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il



quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310, comma 1, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 311-*quinquies*, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:

- a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
- b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati idonei ad eliminare la disfunzione;
- c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

ART. 311-*quinquies* (Criteri per la determinazione delle sanzioni) 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità;
- c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;
- g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
- h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
- i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 311-*quater*, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa liquidata.

ART. 311-*sexies* (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale) 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1, circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è



conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

- a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
- b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-*bis*, lettere a), b) e c) e 214-*bis*, comma 1;
- c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g).

2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-*ter* da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-*quinqüies*, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

ART. 311-*septies* (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale) 1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-*quater*, 311-*bis* e 311-*quater*, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario può presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

4. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.».

50. L'articolo 312 e i Capi III e IV del Titolo XVIII, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.
51. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «Ai componenti degli» sono sostituite dalle seguenti: «Alle persone che compongono gli», le parole: «o di riassicurazione che» sono sostituite dalle seguenti: «o di riassicurazione le quali», le parole: «euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro»;
 - b) al comma 2, le parole: «ai componenti dei» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone che compongono i», dopo le parole: «corrispondenti organi delle società» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le società di partecipazione assicurativa e di partecipazione



- finanziaria mista», le parole: «di quali omettono» sono sostituite dalle seguenti: «le quali omettono»;
- c) il comma 3 è abrogato.
52. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti "di competenza".
53. La rubrica del Capo VI del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa».
54. L'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«ART. 324 (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari) 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-*quater*, 30-*decies*, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-*bis*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 6, 109-*bis*, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113, comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-*bis*, 119-*ter*, 120, 120-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, 120-*ter*, 120-*quater*, 120-*quinquies*, 121, 121-*bis*, 121-*ter*, 131, 170, 185, 185-*bis*, 185-*ter*, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-*sexies* con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) sanzione amministrativa pecuniaria:
1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;
d) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.
3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.
4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attività assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.
5. Quando le violazioni degli articoli, 119-*bis*, 119-*ter*, 120, 120-*bis*, 120-*ter*, 120-*quater*, 120-*quinquies*, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, PIVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.



L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-*quinquies*, 121-*sexies* e 121-*septies*.

6. Quando la violazione degli articoli 30-*decies* e 121-*bis* riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.

7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-*quinquies* del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-*bis* del presente codice.”

55. Dopo l'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«ART. 324-*bis* (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativo distribuiti da imprese) 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-*quater*, 30-*decies*, 107, comma 5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-*ter*, 111, commi 1 e 2, 114-*bis*, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-*bis*, 119-*ter*, 120, commi 2 e 3, 120-*bis*, commi 4 e 5, 120-*quater*, 120-*quinquies*, 121, 121-*bis*, 121-*ter*, 131, 170, 185, 185-*bis*, 185-*ter*, 186, 187, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-*sexies* con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con la sanzione di cui al comma 1.

3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

4. Quando le violazioni degli articoli 30-*decies*, 119-*bis*, 119-*ter*, 120, 120-*bis*, 120-*quater*, 120-*quinquies*, 121, 121-*bis*, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-*quinquies*, 121-*sexies* e 121-*septies*.

5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'articolo 193-*quinquies* del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-*bis* del presente codice.



ART. 324-ter (Principio della rilevanza della violazione) 1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.

ART. 324-quater (Ordine di porre termine alle violazioni) 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 324-ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis, l'IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.

ART. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole) 1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies e all'applicazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata all'articolo 324-bis, comma 1. L'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche a distanza non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:



- a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
- b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inadeguati ad eliminare la disfunzione;
- c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c).

ART. 324-sexies (Criteri per la determinazione delle sanzioni) 1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità;
- c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;
- g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
- h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
- i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.

ART. 324-septies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa) 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato.

2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a settecentomila euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.



4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma 1, da parte di società di intermediazione assicurativa o riassicurativa, si applica la sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di amministrazione considerati responsabili, per il periodo di cui al comma 3".

ART. 324-*octies* (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa) 1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-*ter* e 324-*quinquies*, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia.

2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui può partecipare con l'assistenza di un avvocato.

3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'IVASS ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.

4. A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione.

5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

6. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa.



ART. 324-*novies* (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-*ter* e 324-*quinquies*, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324-*bis* e all'articolo 324-*septies*, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-*septies*.».

56. La rubrica del Capo VII del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative».
57. All'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 311, le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, dell'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili della violazione.»;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle imprese stesse.».
58. Dopo l'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
- «ART. 325-*bis* (Nozione di fatturato) 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS.

ART. 325-*ter* (Pubblicazione delle sanzioni) 1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e su' sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

2. L'IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

- a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso;
- c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

4. L'IVASS, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:

- a) che la stabilità dei mercati finanziari sia messa a rischio;



b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste.

ART. 325-*quater* (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa) 1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.

2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del presente Capo.».

59. Gli articoli 326 e 327 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.
60. All'articolo 328 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è abrogato;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
 - d) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Sono versati alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli:
 - a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni degli articoli 10-*quater* e 182;
 - b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183;
 - c) 310-*bis*;
 - d) 310-*ter*;
 - e) 310-*quater*.

4-*bis*. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

61. La rubrica del Capo VIII del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi».
62. All'articolo 329 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi»;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo;
 - b) censura;



- c) radiazione.»;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.».
63. L'articolo 330 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «ART. 330 (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi) 1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.».
64. L'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
« ART. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti) 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti difensivi avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinanzi al Collegio di garanzia di cui all'articolo 324-*octies*, cui può partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2, ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione.
4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.".
65. Dopo l'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «ART. 331-*bis* (Disposizioni di attuazione) 1. L'IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.».
66. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 è tenuto»; al medesimo comma dopo le parole: «di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d)» sono inserite le seguenti: “, euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro



cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f)».

67. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività.»

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la lettera *w-bis*) è sostituita dalla seguente: «*w-bis*) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, e le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento dell'Unione europea iscritte nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005»;
 - b) alla lettera *w-bis.3*), le parole: "regolamento (UE) n. 1286/2014;" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; ii) 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; iii) 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; iv) 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; v) 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico»;
2. All'articolo 4-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera b), le parole: «gli intermediari assicurativi», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»;
 - b) al comma 3, lettera b), le parole: «per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati» sono soppresse e, dopo le parole: «nel caso di prodotti distribuiti», sono aggiunte le seguenti: «dalle imprese di assicurazione e»;
 - c) al comma 3, lettera c), le parole: «, nonché per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilità delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime» sono soppresse;
 - d) al comma 4, dopo le parole «dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 4-*septies*»;



3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,», sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le parole «dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» sono soppresse, e le parole «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono,», sono sostituite dalle seguenti: «pub,»;
 - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1.»;
 - c) il comma 5 è abrogato.
4. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «e le imprese di assicurazione» sono soppresse;
 - b) al comma 4 le parole «Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentita Consob.» sono soppresse.
5. All'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, ad eccezione dell'articolo 25-ter» sono soppresse.
6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prodotti di investimento assicurativo»;
 - b) il comma 1 è abrogato;
 - c) al comma 2, le parole «ai prodotti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai prodotti di investimento assicurativo» e le parole «sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione», sono sostituite dalle seguenti: «sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»;
 - d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, è esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. 2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.»;
 - e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati.
7. All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione», sono soppresse.
8. All'articolo 117-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e le imprese di assicurazione» sono soppresse.
9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;» sono soppresse;



b) al comma 2, lettera b), le parole: «alle imprese di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa» e le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-*ter* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 3

(Disposizioni transitorie riguardanti gli adempimenti connessi al Registro di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano entro il 23 febbraio 2019 l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-*bis*, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo.

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, esercitano l'attività di intermediario assicurativo a titolo accessorio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *co-septies*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti, previo accertamento dei requisiti necessari:

a) nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se agiscono su incarico di altro intermediario iscritto alle sezioni del registro del medesimo articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d) del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;

b) nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

3. Nei casi di cui al comma 2, nell'indicazione dei dati identificativi della persona fisica o giuridica che esercita tale attività, riportati nel registro, è data evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio. A tal fine i soggetti di cui, al comma 2, lettera a), del presente articolo, già iscritti nella sezione del registro di cui al medesimo articolo 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, comunicano all'IVASS che operano come intermediari a titolo accessorio entro il termine di sei mesi da tale data.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati, nell'ambito della dirigenza, in qualità di responsabili dell'attività di distribuzione dell'intermediario iscritto nella sezione del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti nella corrispondente sezione del registro di cui al medesimo articolo 109, comma 2, lettera d), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



ART. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, assegnate all'Organismo ai sensi degli articoli 109, 112, 113, 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo.
3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate le modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 1, comma 34 del presente decreto legislativo.
5. In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai sensi dell'articolo 1 comma 34 del presente decreto, la pianta organica dell'IVASS è incrementata in misura di 45 unità di ruolo, in deroga all'articolo 13, comma 32, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse come individuate, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 34 del presente decreto.
6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 141, comma 7, dopo le parole "Banca d'Italia," sono aggiunte le seguenti: "dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,";
 - b) all'articolo 141-octies, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
7. La disposizione di cui all'articolo 117, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 1, comma 19 del presente decreto legislativo, avrà efficacia decorso un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto legislativo.

